

## Articoli Selezionati

### ABI

06/01/14	Italia Oggi Sette	16	Le reti d'impresa fanno i conti	De Stefanis Cinzia	1
10/02/14	Italia Oggi Sette	15	La nota integrativa cambia veste	Fradeani Andrea	3
12/02/14	Sole 24 Ore - Focus	2	Cinque «step» per informare soci e creditori sull'impresa	Cavalluzzo Nicola - Montinari Alessandro	5
24/02/14	Italia Oggi Sette	16	Restyling anche per riserve e rinuncia dei soci	Traini Mascia	7
10/04/14	Italia Oggi	32	Note integrative flessibili	Fradeani Andrea	8
16/04/14	Sole 24 Ore	42	Nota integrativa in Xbrl	De Stefanis Luca	9
20/04/14	Italia Oggi Sette	15	Impresa/2 - Non più solo i bilanci, in Xbrl anche le note integrative	Fradeani Andrea	10
20/04/14	Italia Oggi Sette	15	In dote anche un layout standard per la presentazione grafica	...	12
20/04/14	Italia Oggi Sette	16	Vademecum e software di InfoCamere guidano nella prova	...	13
20/04/14	Italia Oggi Sette	16	Intervista a Marco Conte - Le sfide per l'Agenda digitale: coinvolgere anche il settore pubblico	Traini Mascia	15
28/04/14	Italia Oggi Sette	16	Appello per le aziende speciali	De Stefanis Cinzia	16
08/05/14	Italia Oggi	37	Un notevole impegno per software house e clienti	Subinaghi Gabriela	18
08/05/14	Italia Oggi	37	Bilanci totalmente digitalizzati	Mattiuz Sergio	20
08/05/14	Italia Oggi	37	Tassonomia pronta per la sperimentazione	Bodini Claudio	21
30/05/14	Italia Oggi	33	Mutualità prevalente, basta la X	Feriozzi Christina	22
16/06/14	Italia Oggi Sette	16	Coop, dichiarazioni sintetiche	De Stefanis Cinzia	23
08/10/14	Sole 24 Ore	41	E' allarme per le note integrative in «Xbrl»	...	25
23/10/14	Sole 24 Ore	48	Bilancio d'esercizio con formato «Xbrl»	...	26

### BANCHE E MERCATI

20/04/14	Italia Oggi Sette	1	Start up innovative	Pagamici Bruno	27
----------	-------------------	---	---------------------	----------------	----

### ECONOMIA

27/02/14	Italia Oggi	41	Novità focsali senza segreti	...	39
----------	-------------	----	------------------------------	-----	----

Uno strumento utilizzato anche per fronteggiare la crisi. Lombardia ed Emilia in testa

# Le reti d'impresa fanno i conti

## Contratti più numerosi. Entro febbraio il deposito bilanci

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**C**ountdown per il deposito del bilancio dei contratti in rete. Entro il 28 febbraio 2014, l'organo comune del contratto in rete è tenuto a depositare presso l'ufficio del registro imprese la situazione patrimoniale («bilancio»). Sempre più imprese, intanto, ricorrono al contratto in rete per uscire dalla difficile e perdurante crisi economica. I numeri di dicembre dicono che lo strumento è ormai una certezza. A poco più di tre anni dalla costituzione della prima rete d'impresa, la voglia di fare gioco di squadra coinvolge ormai quasi 5.900 soggetti dall'edilizia alla sanità, dal tessile alle nuove tecnologie, per un numero di contratti che al 1° dicembre 2013 aveva superato quota 1.200.

**Appuntamento al 28 febbraio.** Il deposito del bilancio deve essere fatto presso l'ufficio del registro imprese in cui il contratto di rete ha sede legale. L'adempimento è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter - numero 3) - del decreto legge del 10/02/2009 n. 5 che prevede l'obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12).

L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e con fondo

patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno la soggettività giuridica). Se mancano questi due elementi non c'è obbligo di deposito della situazione patrimoniale. Il deposito deve essere effettuato dall'organo comune (es. presidente della rete). Presentato il modello B (codice atto 720). Il bilancio deve essere allegato in formato **XBRL**.

Due sono le tipologie dei contratti di rete: contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi e contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi.

**I numeri.** Tre sono le regioni in testa per numero di reti d'impresa. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. E infatti la Lombardia a contare, in Italia, il maggior numero d'impresе (416) aderenti a un contratto di rete; seguono nella «classifica» delle regioni per maggior numero di imprese coinvolte l'Emilia-Romagna (276 realtà) e il Veneto (141).

La dimensione della rete misurata in base al numero delle imprese partecipanti appare ancora piccola.

Se si sommano le reti con tre imprese e quelle composte da quattro a nove imprese si ottiene un totale di 977 contratti di rete su 1.240. Dunque, quasi l'80% dei contratti riguardano un numero di imprese che varia da 3 a 9. I due dati rilevanti sono, da un lato, il numero elevato di reti bilaterali (il 13,1% del totale) e, dall'altro, la quasi totale assenza di macro-reti con un numero di imprese

partecipanti superiore alle 50 imprese (una sola rete su 1.240 contratti).

Le imprese partecipanti ai contratti sono prevalentemente costituite sotto forma di società di capitali (67%), con un numero limitato di imprese esercitate con la formula giuridica delle società di persone e dell' imprese individuali.

Molto limitato il numero delle società cooperative (421 realtà per un peso % pari al 7,2) segnale che la rete d'impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappatura dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere che del terziario. Nello specifico all'industria in senso stretto fa riferimento con 2.204 soggetti il 37,4% delle imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete seguita dall'insieme dei servizi alle imprese con il 24,2%. Più contenuta è l'incidenza dell'edilizia (9,7%), del commercio (9,2%) e dell'agricoltura (4,8%).

Ricordiamo che il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina previgente.

In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

© Riproduzione riservata



## I numeri

Regione	Imprese nei contratti	Contratti (*)	% imprese su totale Italia
Piemonte	203	75	3,4%
Valle D'aosta	1	1	0,0%
Lombardia	1.468	416	24,9%
Trentino Alto Adige	62	36	1,1%
Veneto	438	141	7,4%
Friuli Venezia Giulia	97	36	1,6%
Liguria	83	29	1,4%
Emilia Romagna	860	276	14,6%
Toscana	613	106	10,4%
Umbria	150	32	2,5%
Marche	244	81	4,1%
Lazio	310	122	5,3%
Abruzzo	508	131	8,6%
Molise	14	9	0,2%
Campania	184	58	3,1%
Puglia	253	74	4,3%
Basilicata	105	24	1,8%
Calabria	65	18	1,1%
Sicilia	58	28	1,0%
Sardegna	171	34	2,9%
<b>Italia</b>	<b>5.887</b>	<b>1.240</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: elaborazione InfoCamere su dati Registro delle Imprese delle Camere di Commercio  
Dati all'1/12/12

## La diffusione territoriale

Area geografica	Imprese nei contratti	Contratti (*)	% imprese su totale Italia
Nord Ovest	1.755	521	29,8%
Nord Est	1.457	489	24,7%
Centro	1.317	341	22,4%
Sud e Isole	1.358	376	23,1%
<b>Italia</b>	<b>5.887</b>	<b>1.240</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: elaborazione InfoCamere su dati Registro delle Imprese delle Camere di Commercio  
Dati all'1/12/12

Le novità contenute nelle bozze dei nuovi principi contabili nazionali, Oic 10 e 12

# La nota integrativa cambia veste

## Rendiconto finanziario fondamentale per ogni società

DI ANDREA FRADEANI

**N**ovità per gli schemi di bilancio. Le bozze dei nuovi principi contabili nazionali, anticipando i contenuti della nuova direttiva sui conti annuali (da adottare entro l'estate del 2015) e allineandosi alla migliore prassi internazionale (gli Ifrs in primis), reinterpretano la struttura della nota integrativa e raccomandano, per qualsiasi bilancio, la redazione del rendiconto finanziario: l'Organismo italiano di contabilità, grazie alla recente pubblicazione degli Oic 10 e 12, chiede, infatti, un significativo cambio di passo, in termini di chiarezza e qualità dell'informativa economico-finanziaria, alla comunità bilancistica nazionale.

**La nuova nota integrativa.** Le disposizioni civilistiche, contrariamente a quanto avviene per stato patrimoniale e conto economico, non prevedono uno schema per la redazione della nota integrativa: l'art. 2427 c.c. si limita a offrire, infatti, un elenco numerato di prescrizioni informative (sono ben trenta) abbastanza variegato e privo, comunque, di una chiara logica economico-aziendale (ciò anche in conseguenza, si vedano i tanti numeri bis e ter previsti dalla legge, delle varie novelle verificatesi dalla promulgazione del dlgs 127/91). La situazione viene, peraltro, complicata da tutta una serie di norme (solo per fare alcuni esempi, limitandoci al codice civile, citiamo gli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2426, 2427-bis, 2428 e 2497-bis) che aggiungono, con varie finalità, ulteriore disclosure.

Buona parte della prassi nazionale si è quindi appiattita, negli anni, su di un layout che segue pedissequamente, nemmeno fosse una rigida check-list da rispettare, la sequenza delle richieste dell'art. 2427 c.c. Si è privilegiato, in altre parole, un approccio formalistico che ha reso la nota integrativa meno leggibile dal punto di vista economico-aziendale. L'Oic 12 cambia le regole del gioco: anticipando

quanto previsto dalla nuova direttiva sui bilanci, approvata lo scorso giugno e da adottare entro l'estate del 2015, suggerisce un diverso ordinamento delle informazioni, in funzione della sequenza delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Una soluzione migliore sul piano contabile e pure conforme alla prassi internazionale.

C'è di più: la bozza del nuovo standard dedicato alla composizione e agli schemi del bilancio d'esercizio propone una sorta di indice per la nota integrativa: il documento dovrà illustrare, in primo luogo, i criteri contabili adottati; quindi offrire le informazioni, i dettagli e le motivazioni relative alle voci sia di stato patrimoniale che di conto economico; una parte finale, infine, dedicata alle altre informazioni di varia natura. Una soluzione di rottura rispetto alla prassi attuale, a vantaggio però della comprensibilità e della comparabilità del bilancio, che trova una sostanziale corrispondenza, peraltro, nella bozza della nuova tassonomia XBRL in corso di sperimentazione (già costruita, infatti, sul presupposto di un ordinamento delle informazioni secondo la sequenza delle voci del rendiconto piuttosto che sulla sequenza numerica dell'art. 2427 c.c.).

Il cambio di passo richiesto dall'Oic 12 non riguarda il solo layout, viene investita anche la sostanza del documento. In primo luogo in termini di chiarezza e completezza dell'illustrazione dei criteri di valutazione adottati: i redattori non debbono limitarsi, come spesso capita di leggere, alla mera citazione dei criteri indicati nell'art. 2426 c.c. Per le voci rilevanti è necessario offrire informazioni più approfondite, trovando comunque il giusto equilibrio fra intellegibilità e sinteticità, in merito alle scelte concretamente effettuate e, soprattutto, sulle ragioni che le hanno determinate. Le variazioni nella consistenza delle voci dello stato patrimoniale non possono limitarsi, inoltre, al

mero valore numerico: le differenze significative devono essere infatti motivate.

**Rendiconto finanziario per tutti.** Una delle maggiori differenze fra i conti delle imprese italiane, in particolare quelle di medio-grandi dimensioni, e la prassi internazionale riguarda lo spessore dell'informativa di natura finanziaria offerta dai redattori. La prassi nazionale, nonostante la lacuna sia ben sottolineata in dottrina, non redige difatti, vista la non obbligatorietà civilistica, il rendiconto finanziario: gli stakeholder sono così obbligati, per approfondire le dinamiche della liquidità aziendale, a derivare parte delle informazioni necessarie dall'incrocio fra i dati contenuti in stato patrimoniale e conto economico. Una soluzione scomoda e, soprattutto, non esaustiva.

L'Organismo italiano di contabilità adotta, anche in questo caso, una posizione di rottura. Nel nuovo Oic 10, standard esclusivamente dedicato al rendiconto finanziario, raccomanda di offrire il documento sulla dinamica finanziaria aziendale in ogni bilancio, sia esso d'esercizio o consolidato, a prescindere dalla tipologia societaria. Lo standard setter ricorda come i conti annuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 2423 c.c., debbano rappresentare, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, non solo la situazione patrimoniale ed economica ma anche quella finanziaria: la via maestra per conseguire tale risultato è costituita proprio dalla redazione dell'ulteriore prospetto quantitativo in parola da collocare, visto che la legge non lo prevede fra gli schemi obbligatori, nell'ambito della nota integrativa.

Novità anche in tema di grandezza da rendicontare. I principi contabili vigenti prevedono la facoltà di scegliere, come risorsa finanziaria di riferimento, tanto il capitale circolante netto quanto le disponibilità liquide. Il nuovo Oic 10 semplifica radicalmente tale approccio eliminando la prima possibilità: il rendiconto finanziario analizzerà quindi,



in linea con la prassi internazionale, i soli flussi finanziari consistenti nell'aumento o nella diminuzione delle disponibilità liquide. In tale aggregato si dovranno considerare, inoltre, non solo i depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa (tanto espressi in euro quanto denominati in valuta estera) ma pure gli strumenti finanziari regolati a vista, purché utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa determinati da esigenze giornaliere o, comunque, di brevissimo termine.

—© Riproduzione riservata—



## Bilanci abbreviati, si amplia la platea

Anche le società di persone e le imprese individuali, purché svolgano attività commerciale (ai sensi dell'art. 2195 c.c.), dovrebbero redigere il bilancio d'esercizio applicando, in quanto compatibili, le previsioni sulla composizione e gli schemi previste dall'Oic 12. L'Organismo italiano di contabilità interviene così su di un tema delicato: la qualità e il livello di formalizzazione dei conti annuali delle cosiddette imprese minori. Una platea di circa 4.400.000 operatori (nostra elaborazione dai dati Movimprese 2013) che, nel migliore dei casi, utilizzano ancora logiche e schemi di reporting precedenti all'attuazione della IV direttiva Cee sempre che, la fetta è consistente, non ricorrano addirittura alla cosiddetta «contabilità semplificata» (ossia alla rilevazione dei soli movimenti economici ai sensi dell'art. 18 del dpr 600/73).

È lo stesso art. 2217 c.c., peraltro, a disporre, per società di persone e imprese individuali commerciali (salvo possa applicarsi, a queste ultime, l'art. 2083 c.c.), il rinvio, seppure con una terminologia quantomeno desueta, nella redazione di

un inventario che si chiude «con il bilancio e il conto profitti e perdite» ai «criteri stabiliti per i bilanci delle società azioni, in quanto applicabili». Il principio della proporzionalità consiglierà ovviamente, visto il ridotto fabbisogno informativo derivante dalle minori dimensioni in gioco, di adottare quantomeno tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c.c. Un bilancio abbreviato, infine, che non vedrà figurare tutta una serie di voci incompatibili con la natura e la disciplina tipiche delle società di persone e delle imprese individuali (come, per limitarsi solo ad alcuni esempi, le azioni proprie e la riserva legale).

L'adozione degli schemi previsti per le società di capitali, seppure con le debite semplificazioni, dovrebbe infine premiare nel rapporto con il sistema bancario e scongiurare, necessitando di una regolare contabilità, il rischio dell'imputazione di bancarotta, in caso di fallimento, per mancata tenuta di quest'ultima (come nell'ipotesi di sole registrazioni ex art. 18 del dpr 600/73).

Mascia Traini

# Cinque «step» per informare soci e creditori sull'impresa

## Trasparenza su perdite e utili nella relazione sulla gestione o nota integrativa

PAGINA A CURA DI

**Nicola Cavalluzzo****Alessandro Montinari**

■ Il bilancio d'esercizio ha lo scopo di informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull'andamento positivo o negativo della società al termine di ciascun esercizio sociale. Per giungere, però, a tale risultato occorre seguire un procedimento che trova le sue linee guida nel Codice civile.

### L'iter del bilancio

La normativa prevede un preciso iter di formazione e approvazione del documento annuale, che possiamo così schematizzare: a) redazione del progetto di bilancio; b) presentazione agli organi preposti al controllo; c) deposito del bilancio presso la sede sociale; d) approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci; e) deposito del bilancio presso il registro imprese.

L'organo amministrativo della società deve predisporre il progetto di bilancio costituito obbligatoriamente dal bilancio d'esercizio e dalla relazione sulla gestione. La relazione sulla gestione può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis Codice civile, qualora nella nota integrativa siano fornite le informazioni obbligatorie richieste in tema di partecipazioni possedute (punto 3. articolo 2428) e partecipazioni alienate (punto 4 articolo 2428).

### I tempi di presentazione

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo competente, ma è necessario che lo stesso sia consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci. L'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per ef-

fettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio.

Se il collegio ha anche la revisione dei conti, la relazione dovrà contenere il giudizio sul bilancio ex articolo 14 del Dlgs 39/2010. Detto documento dovrà essere depositato nei 15 giorni antecedenti la data dell'assemblea e costituirà un vero e proprio allegato al bilancio. Nessun termine risulta per il deposito della relazione del revisore laddove tale funzione non sia affidata al collegio sindacale. Considerato però quanto innanzi affermato circa le indicazioni che dovranno essere date dal collegio, si ritiene che la relazione del revisore debba necessariamente essere depositata prima di quella del collegio. Nel caso in cui si preveda che l'assemblea in prima vada deserta, il termine di 15 giorni per il deposito andrà computato facendo riferimento alla data prevista per la seconda convocazione.

### La convocazione dell'assemblea

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata a cura dell'organo amministrativo mediante specifico avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno contenente le materie da trattare.

Il termine per presentare il bilancio ai soci non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che si tratti di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi ultimi casi, l'approvazione del bilancio deve comunque intervenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e la relazione sulla gestione deve indicarne le ragioni.

L'assemblea che approva il bilancio deve anche disporre circa il risultato conseguito nell'esercizio di riferimento, sia esso un utile o una perdita, sulla base della proposta formulata nella relazione sulla gestione o, in assenza di quest'ultima, nella nota integrativa dall'organo amministrati-

vo. Nell'ipotesi di distribuzione di utili ai soci, la relativa delibera assembleare deve essere registrata entro 20 giorni dalla data dell'atto con pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa. L'assemblea sicuramente potrebbe non approvare il bilancio ma, a nostro avviso anche modificarlo. In tal caso il bilancio che verrà approvato potrebbe essere diverso rispetto al progetto predisposto dagli amministratori e presentato per l'approvazione.

### I soggetti

Per quanto riguarda i soggetti che dovranno partecipare alla adunanza, oltre chiaramente ai soci in misura tale da rispettare i quorum di legge, è opportuno che almeno un amministratore presenzi per poter rispondere alle eventuali domande poste dal socio. Infatti risulta annullabile per violazione del diritto di informazione la delibera adottata in assenza degli amministratori laddove nessuno sia in grado di fornire risposte alle domande dei soci.

### La pubblicazione

Il procedimento del bilancio si conclude con la sua pubblicazione che, ai sensi dell'articolo 2435, comma 1, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente a: a) relazione sulla gestione, b) relazione del collegio sindacale, c) opinione del revisore se presente, d) verbale dell'assemblea, e) elenco soci per le Spa. Ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 127/91 nello stesso termine dovrà essere depositato il bilancio consolidato se redatto. L'eventuale deposito del consolidato in un momento diverso dal bilancio d'esercizio non risulterà sanzionabile a condizione che sia rispettato il termine di 30 giorni.

Anche le società di persone sono obbligate a redigere annualmente il



bilancio (la normativa in realtà fa riferimento a un "rendiconto") che dovrà essere predisposto utilizzando i criteri di valutazione previsti dal Codice civile facendo eventualmente riferimento allo schema previsto per il bilancio in forma abbreviata.

Da ultimo si fa presente che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la delibera di approvazione del bilancio in cui risulti contabilizzato il compenso di un amministratore non oggetto di una apposita delibera, non sana l'irregolarità a meno che l'assemblea non si sia costituita nella forma totalitaria e abbia deliberato sulla determinazione del compenso dell'amministratore.

### Il deposito

Per quanto riguarda le modalità di deposito dei bilanci al registro imprese, il bilancio dovrà essere presentato in "formato elettronico elaborabile" (**Xbrl**), come previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, Dl 223/2006 e dal Dpcm 10.12.2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'iter di approvazione del bilancio



### 01 | ADEMPIMENTI

- 1 Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:
  - stato patrimoniale
  - conto economico
  - nota integrativa
  - relazione sulla gestione (se obbligatoria)
  - comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo
- 2 Deposito bilancio, relazioni amministratori e organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati
- 3 Convocazione dell'assemblea
- 4 Assemblea di approvazione del bilancio
- 5 Deposito del bilancio e allegati nel Registro imprese

### 02 | SCADENZE

- 1 Comunicazione del bilancio all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea
- 2 Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato
- 3 Entro i 15 giorni (8 giorni per le Srl) che precedono l'adunanza
- 4 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro 180 giorni in caso di consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze
- 5 Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio

## Restyling anche per riserve e rinuncia dei soci

Novità anche per il patrimonio netto. L'Organismo italiano di contabilità ha proposto, con la bozza del nuovo principio contabile 28, il restyling delle riserve, semplificandone il contenuto, e un migliore inquadramento dell'operazione di rinuncia ai crediti da parte dei soci.

Le disposizioni civilistiche prevedono una serie di riserve «nominate», ci riferiamo a quelle previste dai numeri romani da II a VI di cui all'art. 2424 c.c., a cui il legislatore ha aggiunto la voce generica e di chiusura VII-Altreserve. I principi contabili ne offrono un elenco che ora, grazie all'eliminazione della riserva da condono fiscale e di quella per rinnovamento di impianti e macchinario (considerate, evidentemente, non in linea con la migliore tecnica contabile o, comunque, non più attuali), si compone di dieci elementi: la riserva straordinaria o facoltativa, la riserva da riduzione di capitale sociale, la riserva da deroghe ex art. 2423 c.c., la riserva da conguaglio utili in corso, la riserva azioni (quote) della società controllante, la riserva da rivalutazione delle partecipazioni nonché le riserve da versamenti in conto aumento di capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale e a copertura di perdite. L'elenco, ovviamente non tassativo, è un punto di riferimento importante per la prassi, tanto da essere alla base della codifica [Xbrl](#) del patrimonio netto delle so-

cietà che redigono il rendiconto secondo le regole civilistiche.

Il nuovo Oic 28, dopo aver precisato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti fra le altre riserve del patrimonio netto purché non siano restituibili, precisa il trattamento contabile di un'operazione di ricapitalizzazione assai diffusa in questo periodo di forte crisi economica e di contemporanea difficoltà d'accesso al mercato dei capitali: la rinuncia, da parte dei soci, a crediti, generalmente di natura finanziaria, concessi alla società. La cronica sottocapitalizzazione delle società italiane, normalmente ancorate ai valori minimi di capitale sociale, viene frequentemente bilanciata – soprattutto in periodi di riduzione del credito bancario – dai mezzi finanziari dei soci: la disciplina sul loro rimborso nelle srl, da un lato, e le previsioni in merito all'integrità del capitale, dall'altro, conducono spesso alla loro rinuncia laddove si verificano significativi andamenti economici negativi. L'Organismo italiano di contabilità ribadisce che la rinuncia, costituita da un atto formale caratterizzato dall'esplicito riferimento al rafforzamento patrimoniale della società, non determina una sopravvenienza attiva da accreditare al conto economico bensì deve essere imputata direttamente fra le altre riserve quale posta di capitale.

*Mascia Traini*



*La nuova tassonomia pubblicata ieri. Si parte in via sperimentale*

# Note integrative flessibili

## Tutto il bilancio d'esercizio in formato **Xbrl**

DI ANDREA FRADEANI

**L**a nota integrativa diventa elaborabile, con maggiore flessibilità e la possibilità di impiegare il dettaglio del bilancio ordinario anche nell'abbreviato. La nuova tassonomia, pubblicata ieri sul sito internet di **Xbrl** Italia (<http://www.xbrlitalia.it>), consentirà infatti di depositare volontariamente, seppure in via sperimentale e non sostitutiva delle consuete modalità, l'intero bilancio d'esercizio in formato **Xbrl**.

Il vocabolario, redatto dal tavolo di lavoro della giurisdizione italiana con la collaborazione delle università di Trento, Macerata e Ca' Foscari Venezia, migliora quello testato lo scorso anno in termini di funzionalità e flessibilità. Il tracciato consente di codificare, infatti, sia le informazioni tabellizzate richieste dall'art. 2427 c.c. che di raccogliere, attraverso l'ampio utilizzo di campi testuali, la parte discorsiva della nota integrativa.

La nuova tassonomia si riferisce sia al bilancio ordinario che all'abbreviato: la prima versione raccoglie

52 tabelle che, in caso di forma abbreviata, si riducono a 25 (nemmeno tutte da compilare, peraltro, nel caso della tipica realtà di piccole dimensioni). Viene inoltre prevista la possibilità d'impiegare, qualora il redattore lo ritenga opportuno in termini di migliore informativa, singole tabelle del rendiconto ordinario anche in quello redatto sfruttando le semplificazioni di cui all'art. 2435-bis c.c. Come per la versione dello scorso anno, la codifica riguarda le sole informazioni espressamente richieste dalla legge: rinviate al futuro, quindi, possibili estensioni per la conformità ai principi contabili nazionali (in corso di aggiornamento da parte dell'Oic) o relative ai settori di attività.

Per partecipare alla sperimentazione sarà sufficiente, nell'ambito dell'ordinaria pratica di deposito del bilancio d'esercizio, aggiungere un nuovo allegato seguendo le istruzioni pubblicate nell'apposita sezione dedicata alla sperimentazione già presente sul sito WebTelemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>), contenente il rendiconto com-

pleto della nota integrativa in formato elaborabile; la sua codifica potrà avvenire sia mediante il tool basilare, ma gratuito, prodotto da InfoCamere che attraverso i gestionali delle software house che parteciperanno all'iniziativa. La sperimentazione, lo ribadiamo, ha natura volontaria e non esonera dall'invio con firma digitale, ossia le stesse modalità dello scorso anno, sia del file con estensione **.xbrl** contenente gli schemi quantitativi (conforme alla tassonomia legale 1.10 del 4 gennaio 2011) che del Pdf/A della nota integrativa.

Il nuovo allegato redatto sulla base del vocabolario sperimentale non ha, è bene ribadirlo, alcun valore legale e non sarà reso pubblico: la sua funzione è solo quella di consentire la verifica della correttezza e della funzionalità della nuova tassonomia integrata. I risultati della sperimentazione verranno analizzati nel corso del prossimo autunno così da produrre, questo è l'obiettivo di **Xbrl** Italia, la versione definitiva e obbligatoria della tassonomia per la campagna depositi del 2015.

—© Riproduzione riservata—

### La tassonomia sperimentale del bilancio d'esercizio

Cos'è?	È un vocabolario informatico che consente di codificare digitalmente l'intero bilancio d'esercizio, completo di nota integrativa.
A chi si riferisce?	A tutte le società di capitali che depositano il bilancio d'esercizio, redatto secondo le regole civilistiche, al Registro delle imprese.
Cosa contiene?	I prospetti quantitativi e, oltre alla parte testuale, 52 tabelle (25 per l'abbreviato) aderenti al disposto dell'art. 2427 c.c.
Quando si userà?	Si potrà partecipare alla sperimentazione, facoltativa e non sostitutiva delle consuete modalità di deposito, già dal mese di maggio 2014.



**Bilancio.** Le novità e le istruzioni operative nel vademecum che è stato elaborato da Unioncamere

# Nota integrativa in Xbrl

Sperimentazione volontaria per uniformare tutto il documento

**Luca De Stefani**

■ Via libera al deposito nel formato elaborabile **Xbrl** anche della **nota integrativa** al bilancio, almeno in via sperimentale e volontaria. Sono queste le novità contenute nel "Vademecum utente sperimentazione Nota Integrativa **Xbrl** 2014" di Unioncamere, pubblicato ieri assieme al consueto "Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2014".

Dal 2010, devono essere depositati in formato **Xbrl** tutti i bilanci delle società di capitali, limitatamente ai prospetti di sintesi (ad esempio, lo stato patrimoniale, il conto economico o la situazione patrimoniale dei consorzi) e ad esclusione degli enti che applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifirs). Sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato **Xbrl** anche le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e le società che depositano un bilancio d'esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009.

Non sono soggetti al formato elettronico elaborabile **Xbrl**, poi, il bilancio consolidato della società controllante, il bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia, il bilancio sociale, la situazione patrimoniale impresa sociale, il bilancio consolidato di società di persone e il bilancio finale di liquidazione.

Da quest'anno, per il bilancio 2013, sono disponibili le nuove tassonomie per compilare la nota integrativa dei bilanci ordinari o abbreviati (n. 2014-01-10, pubblicate sul si-

to <http://www.xbrl.org/it/> per la pubblica revisione), che consentono di comprendere in un unico file informatico tutto il bilancio, comprensivo anche di nota integrativa. Queste tassonomie rappresentano l'estensione di quelle relative ai soli prospetti di sintesi (n. 2011-01-04).

In questa prima fase sperimentale volontaria, considerando la complessità della nota integrativa, ci si è limitati ad esprimere in **Xbrl** le informazioni minime civilistiche suscettibili di esposizione tabellare (circa 50 tabelle), dando ampio spazio alla parte discorsiva del documento in campi testuali liberi non strutturati, che precedono e seguono ogni tabella.

Il bilancio **Xbrl** redatto secondo la nuova tassonomia "2014-01-10", pur essendo completo di prospetto contabile e nota integrativa, non può in alcun modo sostituire l'usuale piano dei conti in formato **Xbrl**, in quanto questa tassonomia sperimentale entrerà in vigore solo quando comparirà l'avviso in Gazzetta Ufficiale della sua pubblicazione sul sito ministeriale dell'agenzia per l'Italia digitale (articolo 5, comma 6, dpcm 10 dicembre 2008).

Chi non desidera aderire a questa sperimentazione volontaria, potrà continuare ad inviare il prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico) in formato **Xbrl** sulla base della vigente tassonomia, spendendo in formato pdf/A-1 la nota integrativa e tutti gli altri documenti (ad esempio, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione del revisore legale ed il verbale di approvazione dell'assemblea).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Impresa/2** - Cambia il volto del bilancio di esercizio. Al via la fase sperimentale del nuovo formato digitale. Anche le note integrative saranno in **Xbrl**

Fraideani-Traini da pag. 15

Al via la fase sperimentale del nuovo formato digitale. Dal 2015 l'adozione obbligatoria

# Non più solo i bilanci, in **Xbrl** anche le note integrative

Pagine a cura  
DI **ANDREA FRAIDEANI**

**C**ambia il volto del bilancio d'esercizio. **Xbrl** Italia ha, infatti, pubblicato la nuova tassonomia in grado di codificare l'intero rendiconto civilistico nel nuovo linguaggio dei bilanci: agli schemi quantitativi di stato patrimoniale e conto economico, già digitali fin dalla campagna bilanci 2010, si affianca adesso il tracciato informatico relativo alla nota integrativa. Il suo impiego è per ora volontario e sperimentale, quindi non sostitutivo delle consuete modalità legali di deposito, ma l'obiettivo dello standard setter è quello della sua adozione obbligatoria per il 2015: si darebbe così seguito all'obbligo statuito dell'art. 37, comma 21-bis, del dl 223/2006 ossia la presentazione, nel rispetto delle regole applicative dettate dal dpcm del 10 dicembre 2008, dei conti annuali al Registro delle imprese esclusivamente attraverso il formato elettronico elaborabile.

**La tassonomia 2014-01-10.** Il vocabolario in parola, disponibile sul sito di **Xbrl** Italia (<http://www.xbrlitalia.it>) come versione 2014-01-10 e già sottoposto al vaglio dell'Oic, è stato redatto dal tavolo di lavoro sulle non quotate della giurisdizione nazionale con la collaborazione delle Università di Trento, Macerata e Ca' Foscari Venezia. Si tratta di un'importante evoluzione del primo tracciato, la cui pubblicazione risale allo scorso anno, dedicato alla codifica della nota integrativa: sono state, infatti, implementate, grazie sia ai test svolti che ai commenti degli

sviluppatori di gestionali, soluzioni che ne migliorano significativamente funzionalità e flessibilità.

Il bilancio d'esercizio, purché redatto secondo le disposizioni civilistiche, è ora codificabile nella sua interezza: allo stato patrimoniale, con in calce i conti d'ordine, e al conto economico si è aggiunta finalmente, abbandonando il tradizionale Pdf/A, la nota integrativa (tanto la parte riconducibile in tabelle quanto quella discorsiva). Nel giro di pochi mesi, inoltre, dovrebbe essere rilasciata un'ulteriore release capace rappresentare anche i conti consolidati compilati secondo le disposizioni contenute nel dlgs 127/1991; l'esclusione dall'impiego di **Xbrl** rimarrebbe dunque confinata, in attesa sia dell'evoluzione dei lavori dello Iasb (che sta incorporando nella Ifrs Taxonomy i concetti tipici dei principali settori d'attività) che delle decisioni dell'Unione europea (l'adozione generalizzata del formato elaborabile dovrebbe avvenire entro il 2020), alla comunicazione economico-finanziaria conforme ai principi contabili internazionali.

L'obiettivo dichiarato da **Xbrl** Italia è quello di testare e perfezionare quest'anno, grazie a una sperimentazione su vasta scala, la nuova tassonomia così da approvarne la versione finale, obbligatoria per quasi un milione di società di capitali, in tempo utile per la campagna bilanci del 2015. Un traguardo certamente ambizioso, considerando gli impatti sia sui redattori dei conti che sugli sviluppatori di gestionali, che promette però di rivoluzionare la fisionomia stessa del bilancio: da insieme di documenti a sistema (o, meglio, data base)

di valori immediatamente elaborabile, ciò a tutto vantaggio dei suoi utilizzatori.

**La nota integrativa elaborabile.** Le disposizioni civilistiche, contrariamente a quanto avviene per stato patrimoniale e conto economico, non prevedono uno schema per la redazione della nota integrativa: l'art. 2427 c.c. si limita, infatti, a offrire un elenco numerato di prescrizioni abbastanza variegato e privo, comunque, di una chiara logica economico-aziendale (ciò anche in conseguenza, si vedano i tanti numeri bis e ter previsti dalla legge, delle varie novelle succedutesi alla promulgazione del dlgs 127/1991); la situazione viene peraltro complicata da tutta una serie di norme (per fare alcuni esempi, limitandoci al codice civile, citiamo gli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2426, 2427-bis, 2428 e 2497-bis) che aggiungono, con le finalità più disparate, ulteriore disclosure.

Il tavolo di lavoro sulle non quotate di **Xbrl** Italia ha costruito il tracciato standard della nota integrativa, il cuore della tassonomia 2014-01-10, attraverso tre approssimazioni successive. La prima riguarda lo spessore della tassonomia: si è deciso di circoscriverne il suo contenuto a quanto espressamente richiesto dal codice civile, una sorta di «versione light» per non



imporre oneri informativi maggiori di quelli minimi dettati dalla legge (la quasi totalità dei bilanci sono infatti abbreviati e si riferiscono a piccole imprese); ciò non impedirà, in futuro, la realizzazione di estensioni per la conformità ai principi contabili nazionali (peraltro in corso di revisione) o per accogliere la best practice di attività peculiari.

Il secondo step attiene alle modalità di codifica: esposizione tabellare da un lato, campi testuali dall'altro. Si è scelto di privilegiare, laddove possibile, la prima soluzione poiché funzionale proprio all'elaborabilità e alla comparabilità richieste, ancor prima che dal dl 223/2006, dal buon senso: il tracciato della nota integrativa prevede quindi 52 tabelle, ridotte a 25 nella forma abbreviata, la cui integrale compilazione, lasciata al giudizio del redattore, dipende in primis dalla complessità e articolazione del business aziendale (rara sarà la tabella, volendo limitarci a un solo esempio, dedicata agli strumenti finanziari emessi dalla società).

L'ultimo passaggio riguarda la flessibilità. La tassonomia è chiusa, ossia non modificabile dall'utente; quest'ultimo dovrà quindi adeguarsi a quanto in essa previsto salvo il ricorso, qualora non la ritenga capace di ben rappresentare la situazione aziendale, al doppio deposito (ossia l'upload sui server camerali anche del diverso bilancio approvato in Pdf/A). Per ridurre al minimo questo rischio, accogliendo la richiesta degli sviluppatori di gestionali, è stato ampliato e razionalizzato il numero dei campi testuali (ricorrendo a un'introduzione e a un commento liberi prima e dopo, rispettivamente, ogni sezione e tabella della nota integrativa); è inoltre possibile utilizzare, fatto frequente nella prassi, singole tabelle del rendiconto ordinario anche in quello redatto sfruttando le semplificazioni di cui all'art. 2435-bis c.c.

—© Riproduzione riservata—



## In dote anche un layout standard per la presentazione grafica

La sperimentazione porta in dote anche un layout standard per la presentazione grafica della nota integrativa: InfoCamere, la società consortile d'informatica del sistema camerale che gestisce la tecnologia dietro al Registro delle imprese, ha, infatti, predisposto un motore di visualizzazione, lo si può provare sul sito <https://webtelemaco.infocamere.it> nell'apposita sezione a essa dedicata, che consente di trasformare l'istanza **Xbrl** in un documento umanamente leggibile.

Il tool in parola, denominato TebeNI, si occupa, infatti, di rendere il bilancio d'esercizio, a scelta dell'utilizzatore, in un file Pdf oppure in un Html interattivo: quest'ultima soluzione lo rende facilmente navigabile attraverso qualsiasi web browser.

L'adozione di una modalità di presentazione predefinita ha richiesto la definizione di un criterio di ordinamento delle informazioni contenute nella nota integrativa.

Buona parte della prassi nazionale si è appiattita negli anni, in mancanza di regole vincolanti, su di un layout che segue pedissequamente (nemmeno fosse una rigida check-list da rispettare) la sequenza delle richieste dell'art.

2427 c.c. Il criterio di ordinamento scelto da **Xbrl** Italia segna una radicale discontinuità rispetto a quanto illustrato: le informazioni sono presentate, anticipando quanto previsto dalla nuova direttiva sui bilanci e conformemente alla bozza del revisionato Oic 12, in funzione della sequenza delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Una soluzione migliore sul piano contabile e pure conforme alla prassi internazionale.

Il nuovo vocabolario, infine, non consente ancora (limite già tuttora presente, a onor del vero, per i prospetti quantitativi) d'inserire loghi, immagini o font aziendali. Il layout del bilancio d'esercizio, quantomeno per quello risultante dal deposito al Registro delle imprese, non potrà quindi essere personalizzato rispetto allo standard definito da **Xbrl** Italia e processato dai server camerali (sicuramente da migliorare nella versione definitiva della tassonomia); ciò non incide, comunque, sulla possibilità d'impiegare un diverso stile grafico per approvarlo in assemblea o divulgarlo agli stakeholder (la conformità rispetto a quanto depositato deve valtersi, come più volte ribadito, in termini di sostanza).

—© Riproduzione riservata—



## Vademecum e software di InfoCamere guidano nella prova

La pubblicazione della tassonomia completa di nota integrativa, seppure a uso volontario e sperimentale, ha suscitato notevole interesse nella comunità bilancista nazionale: la sua adozione obbligatoria, prevista per la campagna bilanci 2015, promette di rivoluzionare la fisionomia di quasi un milione di bilanci d'esercizio, compresi quelli delle piccole e medie società di capitali che sfruttano le semplificazioni dell'art. 2435-bis c.c.


Come partecipare alla sperimentazione, così da comprendere e prepararsi alla nuova filosofia di costruzione della nota integrativa? InfoCamere ha predisposto un vademecum, disponibile nella sezione dedicata ai bilanci **Xbrl** di Webtelemaco (<https://webtelemaco.infocamere.it>), che guida l'utente, passo dopo passo, alla codifica dell'intero bilancio d'esercizio in formato elettronico elaborabile. Va prima chiarito, che la partecipazione volontaria alla sperimentazione si risolve nell'allegare alla canonica pratica di deposito camerale (quindi con schemi quantitativi in **Xbrl** secondo la tassonomia 2011-01-04 e nota integrativa in Pdf/A firmati digitalmente) un ulteriore file siglato contenente la codifica dell'intero rendiconto secondo il nuovo vocabolario 2014-01-10, marcato però con codice documento 98 (documento a uso interno) ed estensione .xml (così da evitare confusioni con il file **Xbrl** degli schemi quantitativi), che non ha però alcun valore legale.

Sono previsti tre passaggi chiave. In primo luogo il software per convertire l'intero bilancio in **Xbrl**: si può ricorrere al tool gratuito, ma spartano, predisposto da InfoCamere per i sistemi Windows (richiede la presenza dell'ambiente Java e di Office 2003 o superiori) oppure verificare l'eventuale disponibilità, dal produttore del proprio gestionale, di aggiornamenti per gestire la fase di sperimentazione (soluzione preferibile, ovviamente, per rapidità e integrazione).

Segue lo step più delicato. Adattare il contenuto della propria nota

integrativa, nulla è cambiato, infatti, per le voci degli schemi quantitativi, a quanto offerto dalla nuova tassonomia. Le parti tabellari debbono essere ricondotte in una delle tabelle predefinite: 52 per il bilancio ordinario e 25 per l'abbreviato, con la possibilità di utilizzare in quest'ultimo anche le prime (qualora si desideri un maggior dettaglio informativo); le tabelle non possono essere modificate, eventuali informazioni non previste vanno collocate, quindi, nei campi testuali che le accompagnano. La parte discorsiva, per esempio i criteri di valutazione, debbono essere trascritti invece nei numerosi campi di introduzione e commento disponibili. L'esercizio di conversione andrebbe svolto considerando la clausola generale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta alla luce dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma e della significatività: è opportuno segnalare, infatti, solo le mancanze o problematiche rilevanti, visto che il processo di standardizzazione insito nella codifica imporrà comunque degli adattamenti rispetto al tradizionale documento. Non debbono essere compilate, ovviamente, le tabelle e i campi testuali relativi ad aree di bilancio non riferibili all'azienda rendicontata: quanto non compilato, ovviamente, non sarà codificato e rappresentato.

L'ultimo passaggio è quello della validazione e visualizzazione del bilancio in **Xbrl**: InfoCamere ha predisposto, a tale scopo, il servizio web pubblico Tebeni (<http://tebeni.infocamere.it>). Effettuato l'upload del file con l'intero rendiconto sarà possibile verificare la sua conformità alla tassonomia 2014-01-10 e, soprattutto, vedere il risultato in termini «umanamente comprensibili» sia in Pdf che, soprattutto, in formato Html interattivo e navigabile. Il file validato potrà essere allora allegato, come sopra ricordato, alla pratica canonica di deposito del bilancio d'esercizio. Ogni richiesta di supporto deve essere inviata alla mail [assistenza\\_bilanci.xbrl@infocamere.it](mailto:assistenza_bilanci.xbrl@infocamere.it).



## Il bilancio interattivo

Il bilancio interattivo

**Info Integrative**  
Stato Patrimoniale  
Conto Economico

**Note Integrative Attive**

Immobilizzazioni immateriali

- Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
- Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali**
- Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
- Costo, movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

- Movimenti delle immobilizzazioni materiali
- Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali
- Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)
- Costo, movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

- Sostituzione dei crediti per aree geografiche
- Crediti sui crediti pubblici per aree geografiche (prospetto)

Altre attività

- Altre attività (costi)
- Variazioni dei crediti fuori dall'area geografica

### Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali

[Torna su](#)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento con utile pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene contabilmente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dai suoi ammortamenti.

### Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

[Torna su](#)

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	620	620
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-372	372
<b>Valore di bilancio</b>	248	248
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Ammortamento dell'esercizio	-124	124
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	620	620

## Le sfide per l'Agenda digitale: coinvolgere anche il settore pubblico

Standardizzare e digitalizzare la comunicazione economico-finanziaria, non solo per le imprese ma pure per il settore pubblico: è questo il contributo che **Xbrl** Italia vuole offrire all'Agenda digitale del paese. Marco Conte, presidente della giurisdizione italiana, anticipa a *Italia-Oggi Sette* i principali obiettivi dello standard setter: approvazione definitiva della tassonomia civilistica completa di nota integrativa; avvio della codifica **Xbrl** dei bilanci delle aziende sanitarie e di quelli degli enti locali; traduzione ed estensione della Ifrs Taxonomy.

**Domanda.** È appena stata pubblicata la tassonomia del bilancio civilistico completa di nota integrativa, quali sono le prossime mosse per arrivare alla sua approvazione definitiva?

**Risposta.** L'iter per l'approvazione definitiva della nuova tassonomia richiede gli ultimi sforzi da parte di tutti gli attori coinvolti in questa importante innovazione, in termini di trasparenza finanziaria, per il nostro sistema paese. In primis è prevista, nei prossimi mesi, una sperimentazione, su base volontaria, aperta a imprese, commercialisti e software house con il supporto del sistema camerale e dell'Oic al fine di consolidare, sotto la supervisione di **Xbrl** Italia, la funzionalità e la fruibilità del vocabolario (già l'anno scorso, in forma più contenuta, si era effettuato un test dai risultati confortanti). Terminata la sperimentazione, i passaggi formali richiesti per l'entrata in vigore della nuova tassonomia, secondo quanto previsto dal dpcm del 10 dicembre 2008, saranno l'acquisizione del parere dell'Oic, la pubblicazione del vocabolario sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale e la comunicazione della data di sua disponibilità mediante avviso in *Gazzetta Ufficiale*. Il nostro programma di lavoro prevede di completare questo processo entro l'anno, in modo di entrare a regime con la nuova tassonomia completa per la campagna bilanci 2015.

**D.** Il controllo della spesa pubblica è una condizione essenziale per liberare risorse utili alla crescita del nostro paese. Quale contributo può offrire **Xbrl** Italia in tal senso?

**R.** Significativo, soprattutto laddove il recupero di risorse debba avvenire abbandonando la logica dei «tagli lineari». Una spending review ragionata ha bisogno, infatti, di dati analitici e tempestivi sulla dinamica


della spesa pubblica: l'adozione di tassonomie **Xbrl** introdurrebbe un metodo rigoroso per la trasmissione, la condivisione e l'analisi dei conti pubblici. Sono già in corso due progetti sperimentali: il primo in ambito sanitario, relativo ai bilanci delle aziende sanitarie (queste redigono bilanci con regole mutate dal codice civile); il secondo, attraverso la Corte dei Conti, riguarda invece l'acquisizione dei dati economico-finanziari richiesti agli enti pubblici. Un altro aspetto rilevante è quello relativo ai costi d'adozione di **Xbrl**: gli oneri sarebbero marginali, soprattutto se paragonati ai vantaggi conseguibili, visto che si tratta di uno standard «open», quindi senza royalties, che consente l'interoperabilità applicativa tra diversi sistemi informativi, anche se eterogenei, preservando quindi gli investimenti hardware e software.

**D.** Veniamo, infine, agli Ifrs. A che punto si trova lo sviluppo della tassonomia per le società (in primis quotate) che redigono i conti secondo i principi contabili internazionali?

**R.** Rispetto i bilanci redatti secondo le regole civilistiche, lo sviluppo di una tassonomia Ifrs è molto più complessa almeno per due motivi: da una parte i principi contabili internazionali sono in continua evoluzione e risulta complicato modellizzare un sistema così fortemente dinamico; il secondo aspetto di complessità è quasi intrinseco ai principi contabili internazionali che per loro natura sono assolutamente flessibili e non impongono schemi di riferimento.

La soluzione andrà ricercata in un'attenta modulazione dell'estensibilità del linguaggio (la X di **Xbrl** sta per eXtension) e cioè la possibilità di personalizzare la tassonomia sia nella forma di presentazione che nei contenuti. Non si deve però dimenticare l'obiettivo finale che è quello di garantire comparabilità e trasparenza. Per questo motivo riteniamo fondamentale ricercare soluzioni comuni e ragionevoli con gli altri Paesi europei attraverso i gruppi di lavoro di **Xbrl** Europe. Abbiamo già svolto un significativo test nazionale in collaborazione con le maggiori imprese quotate italiane e con la Consob, ma prima di procedere nello sviluppo della tassonomia locale riteniamo utile attendere gli orientamenti e le linee guida che ci fornirà l'Authority europea (Esma).

*Mascia Traini*



Tempi e modi dell'iscrizione: va utilizzato il modulo B, selezionando il codice LL

# Appello per le aziende speciali

## Entro il 31/5 il deposito dei bilanci nel registro imprese

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**E**ntro il 31 maggio di ciascun anno, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali sono tenute a depositare i bilanci di esercizio nel registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo (Rea). Le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (Xbrl). Il deposito del bilancio e degli altri allegati si effettua utilizzando il modulo B, selezionando, come codice forma giuridica «LL» (come già indicato per le iscrizioni e per le modifiche dei dati iscritti). Questo è quanto si legge nella circolare del 15 aprile scorso prot. n. 66698 del Mise, direzione generale per il mercato e la concorrenza, divisione XXI - registro delle imprese. I tecnici del Mise con la circolare in commento sono dovuti intervenire per chiarire tempi e modi di iscrizione e di deposito del bilancio da parte delle aziende e istituzioni speciali in seguito alla modifica dell'articolo 114, 5 comma bis, del Tuel da parte della legge 147/2013 (articolo 1, comma 560).

**Definizione azienda speciale.** L'azienda speciale è l'ente strumentale dell'azienda locale ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (art. 114, dlgs n. 267/2000 Tuel). Le aziende speciali degli enti locali hanno natura di enti pubblici economici e pertanto sono te-

nute agli adempimenti pubblicitari previsti per questi ultimi (art. 12 dpr 581/1995). Il comma 5-bis dell'art. 114, dlgs 267/2000, (introdotto dall'art. 25 comma 2 della legge n. 27/2012 e successivamente modificato dalla legge n. 147/2013) ha previsto che le aziende speciali degli enti locali «... si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese (...) entro il 31 maggio di ciascun anno». In seguito alla modifica apportata dal comma 5-bis (introdotta dalla legge n. 147/2013), a tale obbligo sono tenute anche le aziende speciali che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, culturali e farmacie (escluse dalla precedente formulazione del comma 5-bis).

**Definizione istituzione.** L'articolo 114 del Tuel definisce l'istituzione come un «organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale». Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. I componenti sono nominati in base allo statuto dell'ente locale.

**Deposito bilancio registro imprese.** Le aziende speciali sono tenute al deposito del bilancio e degli altri allegati utilizzando il modulo B, selezionando, come codice forma giuridica «LL» (come già indicato per le iscrizioni e per le modifiche dei dati iscritti). Obbligati all'adempimento pubblicitario sono il legale rappresentante (o i legali rappresentanti) dell'azienda speciale, che devono anche sottoscrivere digitalmente il

modulo stesso. Legittimato ma non obbligato ma al deposito del bilancio (cioè, alla compilazione e sottoscrizione del modulo B) è anche il segretario dell'ente locale. L'omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista, in capo all'obbligato (o a ciascuno degli obbligati), dall'art. 2194 del codice civile.

**Deposito bilancio Rea.** Le istituzioni sono tenute a depositare nel Rea il proprio bilancio d'esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno. Tale adempimento pubblicitario viene eseguito mediante il modulo B, selezionando il codice forma giuridica EN (ente). Al modulo B andranno allegati, in formato PDF/A: il bilancio di esercizio, la nota integrativa, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dei revisori dei conti dell'ente locale, la delibera dell'ente locale, con cui si approva il bilancio dell'istituzione. Obbligati all'adempimento pubblicitario (e quindi alla sottoscrizione digitale del modulo B, nonché di ciascun allegato), sono il legale rappresentante o i legali rappresentanti (se più di uno) dell'istituzione Legittimato (non obbligato) al deposito in parola è anche il segretario dell'ente locale. L'omesso o ritardato deposito nel Rea del bilancio dell'istituzione entro il termine sopra indicato comporta l'applicazione, in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti), delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 630/1981.

© Riproduzione riservata



## Chi deve fare cosa

### Adempimenti deposito bilanci al registro imprese aziende speciali

<b>Termini</b>	Entro il 31 maggio, di ogni anno, le aziende speciali sono tenute a depositare il bilancio di esercizio al registro delle imprese.
<b>Bilancio e allegati</b>	Il bilancio va redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL). Ad esso vanno inoltre allegati la nota integrativa, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell'organo di revisione dell'azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'ente locale.  <i>N. B. Il bilancio e gli altri allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda. Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell'ente locale.</i>
<b>Modulistica</b>	Per deposito del bilancio e degli altri allegati si deve utilizzare il modulo B, selezionando, come codice forma giuridica «LL».
<b>Soggetti chiamati all'adempimento</b>	Obbligato all'adempimento pubblicitario è il legale rappresentante dell'azienda speciale, che deve anche sottoscrivere digitalmente il modulo B. Legittimato (non obbligato) al deposito del bilancio è anche il segretario dell'ente locale.
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta di bollo: euro 65,00</li> <li>• Diritti di segreteria euro 62,70</li> </ul>

### Adempimenti legati al deposito bilancio al Rea delle istituzioni

<b>Termini</b>	Le istituzioni sono tenute a depositare nel Rea il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno.
<b>Modulistica</b>	Il bilancio si deposita mediante il modulo B, selezionando il codice forma giuridica EN (ente). Nel riquadro «deposito bilancio e situazione patrimoniale» per «indicazione formato XBRL» (dato obbligatorio), inserire il valore: 3 (= utilizzo principi contabili internazionali). Tale indicazione è necessaria unicamente per consentire l'avanzamento della procedura informatica e non ha valore informativo.
<b>Allegati</b>	Al modulo B andranno allegati, in formato Pdf/A: il bilancio di esercizio, la nota integrativa, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dei revisori dei conti dell'ente locale, la delibera dell'ente locale, con cui si approva il bilancio dell'istituzione.
<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligato all'adempimento pubblicitario è il legale rappresentante.</li> <li>• Legittimato (non obbligato) al deposito è anche il segretario dell'ente locale.</li> </ul>
<b>Costi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta di bollo: euro 16,00</li> <li>• Diritti di segreteria euro 18,00</li> </ul>

## Un notevole impegno per software house e clienti

L'adozione del formato elettronico **XBRL** anche per la Nota Integrativa (di seguito N.I.) costituisce elemento di rottura rispetto all'approccio sino ad oggi seguito nella stesura di questo documento di bilancio. Ciò richiederà un rilevante carico di lavoro in capo alle software house per riformulare completamente i modelli di N.I. messi a disposizione dei propri clienti, nonché una radicale revisione delle abitudini consolidate da parte dei redattori del bilancio d'esercizio, ai quali è richiesto uno sforzo di flessibilità per abbandonare gli schemi acquisiti e adeguarsi alla logica della tassonomia.

Per comprendere la portata innovativa dell'applicazione della tassonomia **XBRL** denominata «2014-01-10» alla N.I. (estesa e abbreviata), focalizziamo alcune delle implicazioni operative di maggior rilevanza. Anzitutto, le scelte operate dagli estensori della tassonomia innovano totalmente la successione logica del contenuto del documento: si abbandona lo schema dettato dall'art. 2427 c.c., ritmato da oltre 30 punti - su cui si innestavano le informazioni richieste da altri articoli del c.c. e dai Principi contabili - per adottare una successione degli argomenti basata sugli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico. Per esempio, se fino ad oggi era consueto che le prime tabelle dessero conto dei movimenti delle immobilizzazioni, la nuova tassonomia esordisce con gli oneri finanziari capitalizzati, seguiti dalla variazione dei crediti v/soci per versamenti ancora dovuti e dalle operazioni di locazione finanziaria.

Inoltre, posto che le tabelle attualmente contemplate dalla tassonomia **XBRL** sono circoscritte al dettato letterale del c.c. ed esulano dai Principi contabili nazionali, tutte le informazioni, descrittive e/o tabellari, raccomandate dai principi contabili saranno inserite nelle parti testuali della tassonomia, così da garantire che le N.I. possano continuare a dirsi redatte nel rispetto del c.c. e in ottemperanza alle raccomandazioni formulate dai Principi contabili nazionali.

Ancora si pensi al fatto che, nelle tabelle dedicate all'analisi delle variazioni delle poste di bilancio, è prevista la sola variazione netta (differenza tra valore della voce di bilancio dell'esercizio corrente rispetto a quello precedente), senza neppure distinguere gli incrementi e i decrementi che l'hanno originata.

I produttori di software avranno quindi cura di riformulare i propri modelli di N.I. così da garantire ai clienti che la differente distribuzione formale del contenuto non ne precluda l'eshaustività. Ai software gestionali è perciò demandato il compito di:

- a) compilare correttamente le tabelle standardizzate;
- b) utilizzare tutte le parti testuali previste dalla tassonomia per sviluppare opportunamente i contenuti e le informazioni, in forma sia descrittiva sia tabellare, tipici della N.I.

Possiamo poi considerare l'adozione del formato elettronico **XBRL** una questione di forma o, meglio, una rivoluzione formale della N.I., ma non possiamo ignorare le novità sostanziali che a breve toccheranno il bilancio d'esercizio:

- l'adozione dei Principi contabili revisionati e aggiornati dall'Oic, relativamente ai quali ci risulta concluso l'iter di elaborazione e consultazione, per cui non resta che attendere la divulgazione dei testi definitivi e conoscerne la decorrenza;

- il recepimento della direttiva comunitaria n. 2013/34/UE in materia di bilanci, che dovrà avvenire entro luglio 2015, con effetti sulla redazione dei bilanci dal 2016, e comporterà l'abrogazione della famigerata IV Direttiva Cee, cui sono conformati il c.c. e, ovviamente, la tassonomia «2014-01-10».

In definitiva si può affermare che l'adozione della tas-



**sonomia, per la sua intrinseca natura di standard, pone forti limitazioni alla discrezionalità degli amministratori, per cui sarà compito dei produttori di software garantire la disponibilità di soluzioni capaci di un felice connubio fra le tabelle standardizzate e la potenza informativa attribuita al documento dal c.c. e dai Principi contabili nazionali.**

*Gabriela Subinaghi*

*Dalla sinergia di più attori un importante risultato per la modernizzazione del paese*

# Bilanci totalmente digitalizzati

## Dal 2015 si aggiungerà il documento di nota integrativa

DI SERGIO MATTIUZ\*

**D**al 2015 il deposito del bilancio in formato elettronico **XBRL** sarà completato dal documento di nota integrativa: un altro passo verso la digitalizzazione dei bilanci delle imprese italiane. Questo importante risultato consentirà di acquisire pubblicamente anche il dettaglio esplicativo dei prospetti di bilancio, permettendo la costruzione di una formidabile base dati presso lo stesso registro. L'arricchimento dei dati di dettaglio, combinato con l'impiego di strumenti software d'indagine, permetterà di analizzare in profondità i rendiconti delle imprese e di sviluppare processi di «distillazione della conoscenza» dalla base dati. Il documento di nota integrativa per il bilancio ordinario è stato modellato, nella nuova tassonomia, con circa 50 tabelle di dati strutturati. Naturalmente per ciò che riguarda il bilancio abbreviato, che rappresenta la stragrande maggioranza dei depositi delle imprese italiane, il dettaglio aggiuntivo è minore. Nella nuova tassonomia sono stati inclusi soltanto i concetti definiti ed esplicitati dal codice civile e solo in seguito è prevista l'integrazione e l'aggiornamento in base ai Principi contabili rilasciati dallo standard setter nazionale. Per il futuro è inoltre immaginabile l'inserimento di altre informazioni che oggi sono per esempio richieste da altri Enti e per altre finalità, si consideri per esempio i questionari Istat o le informazioni raccolte da Banca d'Italia, con l'obiettivo di razionalizzare appunto la richiesta di informazioni alle imprese. Lo sviluppo della nuova tassonomia ha richiesto un lungo lavoro di confronto e condivisione tra numerosi soggetti istituzionali e non. Una delle sfide principali è legata al fatto che il codice civile non propone sche-

mi di riferimento, come per i prospetti quantitativi, e ciò ha richiesto un approfondimento che prendesse in considerazione anche l'evoluzione contabile a livello europeo (direttiva contabile Ue) e internazionale (Ifrs).

Ma quali sono i passi previsti per entrare a regime? Già lo scorso anno si è effettuata una prima sperimentazione sul campo della tassonomia completa e proprio in questi giorni è stata avviata una seconda sperimentazione, su base volontaria, che coinvolgerà un significativo numero di imprese pilota. Successivamente verrà avviato l'iter approvativo, secondo quanto previsto dal dpcm pubblicato nella *G.U.* del 31/12/2008, n. 304, che ne prevede anche la pubblicazione sul sito dell'Agenzia digitale.

Questo risultato è un altro tassello importante nel processo di modernizzazione e innovazione del paese e completa uno degli obiettivi strategici che stiamo perseguendo con determinazione, dalla costituzione di **XBRL Italia**. Le altre priorità, in ambito di bilancio, sono poi lo sviluppo della tassonomia Ifrs per le imprese che adottano i Principi contabili internazionali e soprattutto l'introduzione dell'enorme potenzialità della standardizzazione anche in ambito pubblico.

\* coordinatore **XBRL Italia**

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



**ASSO SOFTWARE**  
Associazione nazionale e  
produttore di software  
gestionali e fiscali



CONFINDUSTRIA

www.assosoftware.it - info@assosoftware.it



## Tassonomia pronta per la sperimentazione

Con la nota integrativa in **XBRL** si completa un cammino verso l'innovazione iniziato dieci anni fa. Esattamente nel 2004, un gruppo di lavoro, formato da una task force di Infocamere, coordinata dall'allora direttore generale Giovanni Nasi, il professor Luca Erzegovesi con l'università di Trento e le due commissioni con delega all'informatica dei Consigli nazionali di ragionieri e dottori commercialisti, rispettivamente coordinate da chi vi scrive e da Roberto D'Imperio, iniziarono a considerare l'ipotesi di rendere direttamente elaborabile il bilancio annuale di esercizio che un milione di aziende italiane depositavano annualmente al Registro delle imprese.

Infatti si stimava che gli errori, di vario genere, dovuti alla compilazione manuale ammontassero a percentuali ben superiori alle due cifre il che generava conseguenze importanti sull'elaborazione delle analisi economiche. La tentazione iniziale fu quella di adottare un sistema aperto di piano dei conti, rispondente alle esigenze di tutte le tipologie di imprese italiane, ma, di fatto, ciò era contrario alla logica della standardizzazione. Un secondo problema era lo standard telematico di trasmissione dati, ovvero l'individuazione della scatola dove inserire fisicamente i dati.

La risposta al primo problema la diede il codice civile, grazie allo schema di bilancio dettato dall'art. 2423 e seguenti, una soluzione parziale ma che apriva le porte ad una modalità condivisa ed incontestabile. Il secondo problema fu risolto grazie all'utilizzo di uno standard che in quegli anni stava prendendo sempre più piede soprattutto oltreoceano, l'**XBRL**, un idioma figlio di XML che attraverso etichette e valori dettava le caratteristiche di ogni cella numerica, bastava seguire il dizionario ed il gioco era fatto. L'ultimo passo per realizzare il vero passaggio al digitale del docu-

mento contabile delle imprese italiane era quindi la Nota integrativa. La commissione **XBRL** imprese non quotate, coordinata da Pierluigi Sodini di Unioncamere con la collaborazione di Infocamere, le Università di Macerata, Trento e Ca' Foscari di Venezia e alcuni colleghi commercialisti tra i quali Giuseppe Scolaro di Torino terminarono il lavoro in pochi mesi e alla fine del 2013 le tabelle della Nota integrativa elettronica erano testate, grazie al contributo di Asosoftware e di alcune grandi imprese italiane, furono pronte per l'approvazione dal parte del Consiglio **XBRL** Italia, cosa che avvenne con il vaglio preventivo dell'Oic.

Rimane ora, come avvenne per gli schemi di bilancio, l'ultimo passaggio normativo, ovvero la pubblicazione della tassonomia a cura della Presidenza del consiglio dei ministri attraverso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Nel frattempo la tassonomia della nota integrativa è disponibile per la sperimentazione sul sito **XBRL** Italia al link <http://www2.xbrl.org/it/nmpxbrl.aspx?id=413>.

Se riusciremo, tutti assieme, a posizionare l'ultimo tassello il puzzle sarà completato e così il panorama digitale dei dati economico finanziari delle imprese italiane. Aiutiamo il nostro paese a vincere la sfida dell'innovazione.

*Claudio Bodini, consigliere **XBRL** Italia, già delegato Ict C.N. Dottori commercialisti e E.C.*



COOPERATIVE/ Le risposte dello Sviluppo economico alle faq sugli adempimenti

# Mutualità prevalente, basta la X

## Sufficiente contrassegnare il campo nel bilancio 2014

DI CHRISTINA FERIOZZI

**P**er la dichiarazione della condizione di prevalenza della mutualità nelle cooperative non occorre allegare alcuna documentazione ma solo contrassegnare il campo corrispondente in sede di deposito del bilancio. È quanto emerge dalle Faq rese note dal MiSe che ha fornito una prima guida per gli adempimenti delle coop in occasione della campagna bilanci 2014.

### Gli adempimenti per le coop

A seguito dell'entrata in vigore della nuova modulistica per la compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ricordiamo, fra le principali novità nell'ambito dei Moduli S1, S2 e B, l'inserimento di nuovi riquadri per le società cooperative con i dati per il R.I., il Rea e per l'Albo delle società cooperative in sostituzione del modulo C17. Dal 1° febbraio 2014, quindi, come indicato dal «Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci», il modulo C17 non dovrà più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B. In quest'ultimo è stato aggiunto il nuovo riquadro Bilancio cooperativa contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente che saranno integrati con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato **XBRL**.

Da quest'anno, inoltre, specifica il MiSe, non viene più richiesto il n. di iscrizione all'albo delle coop perché l'identificazione della cooperativa avviene mediante il codice fiscale/numero rea

dell'impresa.

Nelle faq si puntualizza, poi, che nella compilazione del nuovo quadro del modello B, per le cooperative sociali va flaggata la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, anche per dette coop per la quali la mutualità prevalente è «di diritto». L'apposizione di tale flag comporta la compilazione dei dati relativi alla prevalenza, che non venivano richiesti con il Mod. C17. Il MiSe, infatti raccomanda di compilare tutti i campi richiesti obbligatoriamente dal sistema, ma anche i campi non richiesti obbligatoriamente e per i quali si dispone del valore relativo, sia se si raggiunge e supera il 50% sia se non lo si raggiunga.

### I dati inseriti nel riquadro

I dati inseriti nel riquadro Cooperative del modulo B non comportano variazioni nelle informazioni attualmente registrate presso l'Albo o il Registro imprese. Qualsiasi variazione viene acquisita solo se comunicata mediante la compilazione del riquadro 31 del modulo S2, mentre i dati del modulo B vengono utilizzati esclusivamente per la verifica e conferma della mutualità prevalente.

Il MiSe chiarisce, infine, che se i dati compilati nel riquadro del modulo B attestano la perdita della mutualità prevalente è necessario effettuare altre comunicazioni all'Albo. Da un punto di vista operativo è necessario inviare al R.I. una pratica con modello S2 indicando nello specifico riquadro 31 i nuovi valori di Sezione/Categoria, informazioni queste, di pertinenza sia dell'Albo che del Registro.

© Riproduzione riservata



le faq del MiSe  
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



Le risposte dello Sviluppo economico alle faq in materia di mutualità prevalente

# Coop, dichiarazioni sintetiche

## È sufficiente contrassegnare il campo del modello B

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**P**er la dichiarazione annuale di mutualità prevalente per la cooperativa già iscritta all'albo nazionale è sufficiente contrassegnare il campo dedicato del modello B in sede di deposito del bilancio di esercizio. Gli amministratori delle società cooperative già iscritte all'albo non debbono allegare alcuna documentazione per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente ma devono solo contrassegnare il riquadro corrispondente (modello B) «deposito per l'albo cooperative». Dal 1° aprile 2014 il modulo C17 non deve più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B. È quanto si legge nelle faq pubblicate dal ministero dello sviluppo economico che redatto una prima guida per le società cooperative in vista del deposito dei bilanci nel registro delle imprese competente. Tutte le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative sono tenute pertanto a compilare l'apposito riquadro nel modello B, per consentire le attività di vigilanza agli enti preposti.

Il nuovo riquadro inserito del modello B contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente va integrato con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato **Xbrl**. Qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'albo, la cooperativa è tenuta a effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'albo e uno per l'allegato al bilancio mediante l'invio di due pratiche (iscrizione all'albo cooperative, va effettuata esclusivamente tramite comunicazione unica).

Le cooperative iscritte nella sezione «cooperative a mutualità prevalente» di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro specifico del modello B devono dimostrare

la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art 2513 c.c.). Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci e indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza. Ricordiamo che uno degli elementi caratterizzanti le cooperative è la «mutualità». In particolare, la prevalenza o meno dei requisiti di mutualità, permette alla cooperativa, di poter beneficiare o meno, di alcune agevolazioni, in particolare di quelle fiscali.

Numero iscrizione - Da quest'anno non viene più richiesto il numero di iscrizione all'albo delle cooperative in quanto l'identificazione della cooperativa avviene mediante il codice fiscale / numero del repertorio economico amministrativo dell'impresa. I diritti di segreteria per l'iscrizione all'albo delle cooperative ammontano a euro 40,00. Se la cooperativa è esente dal pagamento dell'imposta di bollo indicare nel modello gli estremi dell'esenzione, altrimenti verranno versati euro 16,00 per imposta di bollo.

Cooperative sociali - I tecnici di prassi ricordano che le cooperative sociali sono tenute a flaggare (modello B) la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente anche se per questa tipologia di cooperativa la mutualità è di diritto. L'apposizione del flag comporta la compilazione dei dati relativi alla prevalenza, che non venivano richiesti con il modello C17. I tecnici invitano infatti a compilare tutti i campi richiesti obbligatoriamente dal sistema, ma anche i campi non richiesti obbligatoriamente e per i quali si dispone del valore relativo, sia se si raggiunge e supera il 50% sia se non lo si raggiunga. Le cooperative sociali non devono documentare la condizione di prevalenza ma devono valorizzare i campi e le dichiarazioni.

Le variazioni - I dati inseriti nel modulo B vengono utilizzati esclusivamente per la verifica e conferma della mutualità

prevalente della società cooperativa. Qualsiasi tipo di variazione di informazioni registrate presso l'albo delle cooperative o il registro delle imprese deve essere comunicata mediante il modello S2 (riquadro 31) indipendentemente dalla modifica o meno dello statuto (la data di modifica infatti è opzionale). Il deposito bilancio attraverso il modello B non ha nessun effetto sulle sezioni (e altri dati) di iscrizione all'albo, e le modifiche sono sempre comunicate attraverso le denunce di variazioni registro delle imprese. I tecnici del Mise sottolineano che se i dati compilati nel riquadro del modulo B attestano la perdita della mutualità prevalente è necessario effettuare altre comunicazioni all'albo.

In pratica si deve inviare al registro Imprese una pratica con modello S2 indicando nello specifico riquadro 31 i nuovi valori di sezione/categoria e quant'altro. Tali informazioni sono di pertinenza sia dell'albo che del registro delle imprese.

Banche di credito cooperativo: comunicazione annuale delle notizie di bilancio - Le banche di credito cooperativo, a partire dalla sessione 2014 di deposito del bilancio di esercizio nel registro imprese, non devono più utilizzare il modulo C17 per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B. Le banche di credito cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative sono tenute pertanto a compilare l'apposito riquadro nel modello B, per consentire le attività di vigilanza agli enti preposti. Tutto ciò perché la vecchia metodologia di deposito, è stata sostituita dalla nuova modulistica informatica (dm 18 ottobre 2013). Questo quanto stabilito dal ministero dello sviluppo economico, con la nota del 21/05/2014 n. 96380. Le banche di credito cooperativo, per l'annuale verifica del permanere dei requisiti di mutualità prevalente devono seguire i seguenti step: al modello B, in sede di deposito del bilancio al registro delle



Imprese, deve essere allegata la dichiarazione relativi ai requisiti di mutualità prevalente debitamente compilata, scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, assegnando alla stessa il codice tipo documento «B09», all'interno del riquadro «deposito per l'albo cooperative» del modello B occorre dichiarare «SI» alla domanda sul permanere delle condizioni di mutualità prevalente inserendo nel campo «numero totale soci» il valore convenzionale «0» (inserire nel campo «costi e ricavi» il valore convenzionale «999999» e inserire nel campo «percentuale di prevalenza di mutualità» il valore convenzionale «99»).

—© Riproduzione riservata—■

### Istruzioni per cooperative: albo e registro imprese

<b>Albo cooperative</b>	Dal 1° aprile 2014 la modulistica per gli adempimenti verso l'albo nazionale delle società cooperative è integrato nel software fedra plus 6.70. Da tale data non è più possibile l'invio del modello C17
<b>Cooperative già iscritte all'albo</b>	Gli amministratori delle società cooperative già iscritte all'albo non debbono allegare alcuna documentazione per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente ma devono solo contrassegnare il riquadro corrispondente del modello B. È prevista l'integrazione all'interno della modulistica del registro imprese delle informazioni contenute nel modello C17, che vanno a costituire l'albo delle cooperative, gestito direttamente dal ministero
<b>Domanda di iscrizione di cooperativa al registro delle imprese e contestualmente all'albo</b>	Le società cooperativa, che si iscrivono al registro delle imprese dovranno compilare anche il quadro 31 del modello S1. Il riquadro 31 va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'albo cooperative contestualmente all'iscrizione al registro imprese. Il numero di iscrizione all'albo sarà attribuito contestualmente all'iscrizione al registro imprese. Va indicato il codice di tipo sezione dell'albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno. Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali ed edilizie
<b>Domanda di variazione dei dati della cooperativa al registro delle imprese</b>	Le società cooperative già iscritte al registro delle imprese in casi di modifiche devono compilare il quadro 31 del modello S2. Il riquadro 31 va utilizzato anche dalla società già iscritta all'albo e che a seguito di eventi modificativi deve aggiornare le informazioni in oggetto, ad esclusione della semplice variazione del numero dei soci, che viene indicata sul relativo riquadro del modulo B. La società dichiara il proprio numero di iscrizione all'albo e l'eventuale data di modifica dello statuto

### *Bilanci, pratica sdoppiata*

No al deposito di due bilanci consolidato e di esercizio mediante un'unica pratica. L'articolo 42 del dlgs. n. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia depositato «con il bilancio d'esercizio» ma per esigenze informatiche, non è possibile il deposito dei due bilanci mediante un'unica pratica.

Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione di un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le società cooperative tenute al deposito del bi-

lancio consolidato devono, nella medesima giornata provvedere al relativo deposito tramite un ulteriore modulo B, allegando allo stesso il modulo note recante gli estremi (protocollo e data invio) relativi al deposito del bilancio di esercizio ordinario o abbreviato.

Questo permetterà di evidenziare l'esecuzione nella medesima data dei due adempimenti al fine dell'applicazione di un unico diritto di segreteria e di una sola imposta di bollo.

## Assosoftware

È allarme  
per le note  
integrative  
in «Xbrl»

■ Senza un colpo di reni la trasmissione generalizzata delle note integrative al bilancio nel linguaggio Xbrl non potrà partire dal prossimo 1° gennaio, come invece prevede il calendario ufficiale. A lanciare l'allarme è Assosoftware, l'associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale, che in una lettera al ministro dello Sviluppo, Federica Guidi, indica una data limite permettere di attrezzare in tempo gli strumenti informatici: 31 ottobre. Se non si centra questo risultato, scrive il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, bisognerà "riconvertire" il 2015 considerandolo un anno di sperimentazione generalizzata, quella che è mancata finora. A complicare la traduzione telematica della nota integrativa, un adempimento che come rimarca l'associazione interessa «più di 100mila professionisti e decine di migliaia di responsabili amministrativi delle imprese», è la natura stessa del documento. Il «cuore» del bilancio delle società di capitali (con l'eccezione di quelle che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e delle società di assicurazione) è stato tradotto in Xbrl a partire dai conti chiusi dopo il 16 febbraio 2009, ma il compito è stato facilitato dal carattere standardizzato delle voci. La nota integrativa è ovviamente diversa, ricca di parti descrittive e fatica maggiormente ad adattarsi a una tassonomia rigida. Nonostante il tentativo di adattare il vestito dell'Xbrl alle infinite variabili delle vite aziendali le specifiche tecniche elaborate finora sono ricche di anomalie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Conti. Dal 2015

# Bilancio d'esercizio con formato «Xbrl»

■ Dopo due anni di sperimentazioni è stata completata la tassonomia che codifica, in formato elettronico elaborabile, l'intero bilancio di esercizio comprensivo della nota integrativa. Si conclude, così, la prima fase del progetto, coordinato da Xbrl Italia, con i più importanti interlocutori nazionali sul tema del bilancio, per definire una tassonomia completa per il bilancio d'esercizio - ossia capace di codificare oltre agli schemi quantitativi pure la nota integrativa - che entrerà in vigore dal 2015 e interesserà circa un milione di **società di capitali italiane non quotate**.

La codifica digitale della Nota integrativa, nella prima versione, riguarderà esclusivamente informazioni esplicitamente previste dal Codice civile che saranno integrate con quanto richiesto dai Principi contabili nazionali in futuro. Scelta che non limiterà la possibilità di espressione delle imprese che potranno fornire e articolare i dettagli informativi utilizzando in modo flessibile i campi testo previsti.

Il progetto è stato sviluppato grazie alla collaborazione dei più importanti attori nazionali sul tema dei bilanci come

Oic, Cndcec, il sistema camerale e Infocamere, Assosoftware e il contributo prezioso del mondo accademico: Università di Trento, Università Ca' Foscari di Venezia e Università di Macerata.

«L'entrata in vigore della tassonomia dei bilanci per le non quotate, corredata anche della parte relativa alla nota Integrativa - osserva Marco Conte, presidente di Xbrl Italia - dà ulteriore impulso alla nostra missione di modernizzare la comunicazione economico-finanziaria nel nostro Paese utilizzando le opportunità offerte dalla tecnologia per migliorare la trasparenza, la comparabilità e la fruibilità delle informazioni di bilancio». I prossimi passi per completare l'avvio a regime prevedono la pubblicazione della tassonomia sul sito ufficiale Xbrl ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



www.italiaoggi.it

# Italia Oggi

## Sette

# Start up innovative

## Gli strumenti di finanziamento

di BRUNO PAGAMICI

Con il decreto che fissa le regole per fruire dei benefici fiscali si conclude il puzzle normativo che regola gli incentivi per le start up innovative. Gli investitori in tali particolari neo imprese, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del decreto Mef-Mise 30 gennaio 2014, sono dunque legittimati a pieno titolo ad avvalersi delle agevolazioni a loro destinate. Sul fronte degli investimenti, saranno considerati agevolabili quelli effettuati negli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e, in seguito alle modifiche apportate dal comma 16-ter dell'art. 9 del d.l. 76/2013, anche nel 2016.

Le start-up innovative normalmente si caratterizzano sotto il profilo finanziario per la presenza di elevati investimenti iniziali, generalmente finalizzati al sostenimento dei cospicui costi di ricerca e sviluppo o al pagamento degli stipendi dei ricercatori o allo svolgimento delle attività brevettuali.

Proprio per questo motivo, nell'ottica di contribuire a facilitare il reperimento di risorse finanziarie, il d.l. 179/2012 (modificato dal d.l. 76/2013) ha predisposto una serie di misure agevolative volte a rendere più facile e conveniente l'afflusso di capitale di rischio a favore delle start up innovative.

In particolare, l'art. 29, al fine di poter attirare capitali in tali società, riconosce a coloro che decidono di comprare quote o azioni di una start up innovativa particolari benefici fiscali.

Nel caso delle persone fisiche, le somme investite in tali società danno diritto a una detrazione Irpef del 19% sulla somma investita. Se a investire invece è una

società (fino a un massimo di 1,8 milioni di euro), questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell'investimento. Le percentuali salgono rispettivamente al 25 e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Un'opportunità per le start-up innovative di poter raccogliere capitale di rischio è offerta dai portali on line (il cosiddetto CrowdFunding equity based), che consente alle start-up innovative di reperire agevolmente capitali mediante la sollecitazione dei privati.

Un altro strumento di incentivo è il regime fiscale e contributivo di favore previsto dall'art. 27 per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati (possibilità di remunerare i collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni, come per esempio gli avvocati e i commercialisti, attraverso il work for equity). Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali sia contributivi.

L'accesso al credito da parte delle start up innovative risulta spesso difficoltoso in considerazione del maggior livello di rischio. Si verifica spesso che tali società non possano beneficiare di affidamenti bancari oppure, in caso di ottenimento del

20 Aprile 2014

**START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

finanziamento, che le condizioni applicate siano particolarmente onerose. Per ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l'incremento della competitività del tessuto economico del Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all'attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita, per le startup innovative sono previste delle procedure di attivazione semplificate del Fondo di garanzia Pmi e condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

**1. Cosa sono le start-up innovative?**

Sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale.

Il «Decreto crescita bis» (dl 179/2012) stabilisce i requisiti che tali società devono possedere e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo. Inoltre, il decreto attribuisce alle start-up innovative una serie di norme di favore, mediante la previsione di deroghe sul piano civilistico, societario e fallimentare. In pratica, sono state stabilite una serie di deroghe all'applicazione di norme di legge, come sintetizzato nella seguente tabella.

**Le deroghe in favore delle start-up innovative**

<b>Riduzione del capitale per perdite</b>	Alle start-up innovative è consentito ridurre il capitale entro due esercizi anziché entro l'esercizio successivo
<b>Diritti dei possessori di quote di srl</b>	A differenza della disciplina ordinaria è consentita la creazione di «categorie di quote» aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie e anche di quote prive del diritto di voto
<b>Crisi d'impresa</b>	Le start-up innovative in crisi non sono assoggettate al fallimento né alle altre procedure concorsuali potendo invece accedere alle più semplici procedure di riorganizzazione del debito e di liquidazione del patrimonio previste dalla legge n. 3/2012
<b>Offerta al pubblico di quote di srl</b>	Le quote di partecipazione al capitale di start-up innovative che hanno la forma di s.r.l. possono essere offerte al pubblico, a differenza delle comuni srl cui ciò è vietato

**1.1 I requisiti**

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. 179/2012, come modificato dal d.l. 76/2013, si considerano start up innovative le società di capitali (es. s.p.a. o s.r.l.),

costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia ai fini fiscali, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che soddisfino i seguenti requisiti:

- avere per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- essere costituite e operare da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda al registro imprese della Cciaa;
- avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, non avere un totale del valore della produzione annua (risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio) superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire o non aver mai distribuito utili;
- non essere costituite mediante operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o a fronte di cessioni di aziende o di ramo di esse.

In aggiunta, le suddette società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. In deroga ai principi contabili si considerano quali spese di ricerca e sviluppo anche quelle relative:
  - allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali: sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
  - le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  - i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori;
  - le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

I dati devono desumersi dal bilancio approvato e le spese di ricerca e sviluppo devono essere descritte nella nota integrativa. Nel primo anno di vita della start up, non essendo ancora disponibile un bilancio, il rappresentante legale può attestare il rispetto della percentuale richiesta mediante specifica dichiarazione;

- almeno 2/3 della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale; alternativamente, almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza;
- avere la titolarità o la licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente al proprio oggetto sociale (inclusi software registrati presso la SIAE).

L'operatività delle disposizioni agevolative prevista a favore delle start-up è subordinata all'iscrizione delle start-up innovative - già costituite o di nuova costituzione - in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

**I requisiti della start-up innovativa**

Ai sensi del "Decreto crescita bis" la start-up innovativa:

- non è quotata su mercati regolamentati (o su altri sistemi di negoziazione);
- è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale in Italia;
- è di piccole dimensioni (produzione annua non superiore a 5 milioni di euro);
- non distribuisce utili;
- è impegnata in via esclusiva, o comunque prevalente, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ovvero opera in via esclusiva nei settori di riferimento della disciplina dell'impresa sociale (art. 2, co. 1 d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155);
- deve investire in ricerca e sviluppo (almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione);
- deve avere fra i dipendenti più di un terzo di dottori di ricerca o laureati comunque impegnati nella ricerca (ovvero più dei due terzi in possesso di laurea magistrale);
- deve essere titolare di diritti di sfruttamento (almeno uno) di invenzioni industriali, elettroniche, biotecnologiche o di nuove varietà vegetali ovvero di diritti relativi a un programma per elaboratore originario

**1.2 La trasparenza delle start-up innovative**

La legge impone alle start-up di fornire ed, eventualmente, aggiornare con cadenza almeno semestrale sul proprio sito le seguenti informazioni:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede sociale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione di titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up (a eccezione dei dati sensibili);
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato (nel formato «standard XBRL»);
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

**2. Le agevolazioni fiscali per gli investitori**

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start up innovative sono previste dall'art. 29 del d.l. 179/2012 e spettano alle persone fisiche e giuridiche sia nel caso di costituzione di una nuova impresa che nell'ipotesi di incremento del capitale sociale.

Gli incentivi fiscali, autorizzati dalla Commissione Europea il 5 dicembre 2013 con la decisione C(2013) 8827 final, sono diventati pienamente operativi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 del Decreto Mef-Mise 31 gennaio 2014.

**2.1 I soggetti beneficiari**

Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti Irpef (persone fisiche) e ai soggetti Ires (persone giuridiche), così come disciplinati rispettivamente dai titoli I e II del Tuir, che investono in una o più start up innovative.

Gli incentivi fiscali non possono essere fruiti nei seguenti casi:

- nel caso di investimenti indiretti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, di partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in imprese classificabili come imprese in difficoltà e in imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio;
- nel caso di investimenti effettuati da start up innovative e da incubatori certificati, da organismi di investimento collettivo del risparmio e da altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative;
- nel caso di investimenti diretti o investimenti indiretti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, agli investitori che, alla data di effettuazione dell'investimento agevolabile, possiedono nella start-up innovativa beneficiaria dell'investimento partecipazioni, titoli o diritti tali che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabile in occasione delle assemblee generali ordinarie, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio della start up innovativa superiore al 30%.

**2.2 Gli investimenti agevolabili**

Gli investimenti agevolabili che possono beneficiare degli incentivi fiscali possono essere diretti o indiretti. In questo secondo caso, sono ammissibili gli investimenti effettuati tramite:

- organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera m), del dlgs n. 58/1997 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che investono prevalentemente in start-up innovative. Si ritiene che gli organismi di investimento collettivo investano prevalentemente in start-up innovative qualora, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengano azioni o quote di start up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo d'imposta;
- altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. Si ritiene che le altre società di capitali investano principalmente in start up innovative qualora, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valo-

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

re complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel periodo d'imposta considerato.

Il beneficio è riconosciuto sia in sede di costituzione di una nuova impresa, sia in ipotesi di incremento del capitale sociale di una già esistente.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto Mef-Mise 30 gennaio 2014, le agevolazioni si applicano:

- ai conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- ai conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- agli investimenti in quote degli Oicr;
- alla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, a eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa).

Nel caso di start up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

#### *I periodi di imposta agevolati*

Ai sensi del decreto Mef-Mise 30 gennaio 2014, gli incentivi fiscali possono essere richiesti per gli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d'imposta 2013, 2014 o 2015.

Al riguardo, merita rilevare che la versione vigente della norma, in seguito alla modifica apportata dal comma 16-ter dell'articolo 9 del d.l. 76/2013, contempla tra le annualità agevolabili anche il 2016. Pertanto, in base al suddetto decreto non è possibile beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti relativi al periodo d'imposta 2016. Tuttavia, dalla lettura della Comunicazione di autorizzazione europea sembra potersi desumere che per rendere efficace l'estensione delle misure agevolative anche al periodo d'imposta 2016 sia sufficiente che il Governo italiano proceda alla notifica alla Commissione UE di tale modifica normativa senza necessità di un'ulteriore autorizzazione comunitaria.

#### *Momento di effettuazione dell'investimento*

I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro

delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

#### 2.3 Gli incentivi fiscali

I benefici fiscali variano in base alla natura dell'investitore. Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti ricevuti dalla start up innovativa non sia superiore a 2.500.000 euro per ciascun periodo di imposta ammissibile.

#### *Soggetti Irpef*

Ai soggetti Irpef è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari:

- al 25% della somma investita, nel caso di investimenti in start up a vocazione sociale o in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;
- al 19% della somma investita, nel caso di start up innovative diverse dalle precedenti.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 500.000 euro, per ciascun periodo di importo agevolato.

Pertanto, l'imposta massima detraibile è pari a 95.000 euro (500.000\*19%) ovvero a 125.000 euro (500.000\*25%) nel caso di investimenti in start up innovative sociali e del settore energetico.

#### *Soggetti Ires*

Nel caso in cui, invece, l'investitore sia un soggetto Ires, il beneficio consiste in una deduzione dal reddito pari:

- al 27% nel caso di investimenti in start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o in start up a vocazione sociale (vedi tabella);
- al 20% della somma investita, nel caso di start up innovative diverse dalle precedenti.

In ogni caso, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di euro.

Il risparmio d'imposta è quantificabile in un massimo di 99.000 euro annui (1.800.000\*20%\*27,5%) ovvero di 133.650 euro nel caso di investimenti in start up innovative sociali e del settore energetico.

**START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

**Le attività con le agevolazioni fiscali maggiorate**

**Le start up innovative del settore energetico**

Rientrano in questa categoria quelle attive nei seguenti codici Ateco 2007:

- 27.1 «Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità»;
- 27.2 «Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici»;
- 27.32 «Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici»;
- 27.33 «Fabbricazione di attrezzature per cablaggio»;
- 28.11 «Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)»;
- 28.12 «Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche»;
- 28.13 «Fabbricazione di altre pompe e compressori»;
- 28.14 «Fabbricazione di altri rubinetti e valvole»;
- 28.15 «Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)»;
- 28.21 «Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento»;
- 28.25 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione»;
- 28.29.2 «Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)»;
- 29.31 «Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori»;
- 72.1 «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria»

**Le start up innovative a vocazione sociale**

Rientrano in questa categoria quelle che operano in via esclusiva nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica;
- servizi strumentali alle imprese sociali

2.4 Termini per beneficiare degli incentivi fiscali

Qualora la detrazione prevista a favore dei soggetti Irpef sia di ammontare superiore all'imposta lorda l'eccedenza può essere riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.

Qualora la deduzione Ires sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generate anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale del testo unico l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generate presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

2.5 Indicazioni operative per l'accesso alle agevolazioni

Le agevolazioni fiscali trovano applicazione unicamente a condizione che gli investitori privati oppure gli Oicr e società di capitali ricevano e conservino i seguenti documenti:

- certificazione rilasciata dalla start up innovativa che attesti il rispetto del limite annuo di investimenti agevolabili ricevuti pari a 2,5 milioni euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- (per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

Inoltre, nel caso di investimenti indiretti, il possesso

START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

dei requisiti che identificano le Oicr o le altre società che investono prevalentemente in start up innovative, deve essere certificato, su richiesta dell'investitore, dalle società intermediarie unitamente all'entità dell'investimento agevolabile indirettamente effettuato. Tale certificazione deve essere rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato. Tuttavia, nel caso in cui l'esercizio delle start-up innovative, degli Oicr e delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e quest'ultimo riceva la certificazione nel periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

2.6 La decadenza dai benefici fiscali

Il diritto al beneficio decade se, entro 2 anni dalla data in cui l'investimento rileva, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società ;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita, in capo alla società partecipata, di uno dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) richiesti per la qualifica di start up innovativa.

Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o *mortis causa* del contribuente e quelli conseguenti a operazioni straordinarie.

La decadenza dal beneficio comporta l'obbligo di restituzione dell'importo detratto (soggetti Irpef) o di recupero a tassazione dell'importo dedotto (soggetti Ires), più gli interessi legali.

Il relativo versamento deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta del periodo di imposta in cui si verifica la decadenza.

2.7 Le agevolazioni nel Modello Unico 2014

L'agevolazione fiscale trova applicazione per la prima volta nel 2013 e i modelli di dichiarazione 2014 (Unico PF, Unico SC) sono stati arricchiti dei nuovi quadri dedicati a tali incentivi.

Modello Unico PF 2014

Nel Modello Unico PF 2014 le detrazioni vanno indicate nel rigo RP80. In caso di investimento diretto, bisogna indicare in colonna 1 il codice fiscale della start up e nella colonna 2 (tipologia investimento) deve essere riportato il codice 1. In caso di investimento indiretto, il codice fiscale da indicare è quello dell'intermediario che effettua l'operazione e in colonna 2 si indica il codice 2. Nella colonna 3 va riportato sempre l'ammontare dell'investimento nella start up. Nella colonna 4, deve essere

indicato il codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione applicabile: codice 1 per la detrazione al 19%, codice 2 per la detrazione al 25%. Nelle colonne 5 e 6, si indica l'ammontare totale degli investimenti per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19% o del 25%, la cui somma deve essere riportata poi nel rigo RN21, colonna 1. Se il contribuente ha effettuato più investimenti in start up innovative, deve compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando quindi più moduli. In tal caso, occorre riportare il numero modulo nell'apposito spazio in alto a destra del quadro RP, e compilare le colonne 5 e 6 esclusivamente sul primo modulo indicando in ciascuna di esse il totale degli investimenti

Modello Unico SC 2014

Nel Modello Unico SC 2014 il quadro interessato è il Quadro RS e precisamente i rigi che vanno da RS170 a RS174. La deduzione deve essere esposta nella colonna 4 del rigo RS 173, e poi riportata nel quadro RN, rigo RN 6 all'interno del nuovo campo 3. Inoltre, nel campo 5 del rigo RS 173 deve essere indicata la parte di deduzione eccedente il reddito imponibile IRES di periodo. Per un esempio di compilazione si rimanda alla Figura 1.

FIGURA 1 - QUADRO RS - INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

3. Il crowdfunding

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento dal «basso» che permette a micro e piccoli imprenditori di raccogliere capitali sul mercato, attraverso canali alternativi o complementari ai tradizionali finanziamenti bancari o alle quotazioni sui mercati finanziari.

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone («folla» o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet («piattaforme» o «portali») e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Caratteristica principale del fenomeno è quella di raccogliere capitali presso una moltitudine di piccoli risparmiatori che realizzano investimenti di piccola entità per sovvenzionare progetti o iniziative imprenditoriali, culturali o sociali.

Il crowdfunding opera attraverso l'utilizzo di portali on-line dedicati, valorizzando le opportunità offerte da Internet.

Diverse sono le forme di *crowdfunding* applicabili, a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.

**START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

Nel caso delle start up innovative, il Legislatore ha optato per il modello cd. equity-based dove a fronte dell'investimento viene riconosciuta una partecipazione nella società finanziata.

Il regolamento in materia di raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali online è stato pubblicato dalla Consob il 12 luglio 2013.

Il regolamento disciplina alcuni importanti aspetti legati alla raccolta di capitali di rischio da parte delle start up innovative tramite portali internet, in primis quello della tutela dei piccoli investitori sia dal rischio di truffe e raggiri, sia dal pericolo di assumere decisioni di investimento avventate e non consapevoli. Al tempo stesso definisce i doveri e i requisiti che devono essere rispettati dai gestori dei portali e indica i parametri di trasparenza e informazione che devono essere garantiti ai piccoli investitori.

Il regolamento redatto dalla Consob è costituito da 25 articoli, suddivisi in tre parti, relative a:

- disposizioni generali;
- costituzione e gestione del registro e disciplina dei gestori di portali;
- disciplina delle offerte tramite portali.

**I modelli di crowdfunding**

<b>Donazioni</b>	Vi sono piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (è il c.d. modello "donation based"): per esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione
<b>Premi</b>	È possibile partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (è il c.d. modello "reward based"): per esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione. Questo è il modello di crowdfunding a oggi più diffuso
<b>Prestiti tra privati</b>	È possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi ed effettuati per il tramite di piattaforme online (c.d. modello di "social lending" o "peer to peer lending")
<b>Altri modelli</b>	I modelli sopra descritti sono esemplificativi e non esauriscono l'insieme delle forme di crowdfunding esistenti a livello globale (si sta per esempio diffondendo il nuovo modello "royalty based" nel quale si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti)

**3.1 I gestori dei portali**

Ai sensi del regolamento Consob i portali di equity crowdfunding devono essere amministrati da gestori autorizzati e iscritti in un apposito registro predisposto dalla Consob.

In particolare, il registro dei portali è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali autorizzati dalla Consob a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra cui:

- la forma giuridica di società di capitali;
- il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
- il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
- la presentazione di una relazione sull'attività di impresa e sulla struttura organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegata al Regolamento Consob).

Nella sezione speciale sono iscritti i «gestori di diritto», ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, che abbiano comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.

Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.

La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall'attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre a irrogare sanzioni pecuniarie.

*Piattaforme autorizzate*

All'11 aprile 2014 sono state autorizzate 4 piattaforme internet di equity crowdfunding, di cui una iscritta alla sezione del registro tenuto dalla Consob e 3 iscritte alla sezione ordinaria. In particolare, le piattaforme di equity crowdfunding registrate alla sezione ordinaria sono:

- StarsUp (www.starsup.it) - Delibera d'iscrizione n. 18681 del 18 ottobre 2013;
- Assiteca Crowd srl (www.assitecacrowd.com) - Delibera d'iscrizione n. 18809 del 26 febbraio 2014;
- Smarthub srl (www.smarthub.eu) - Delibera d'iscrizione n. 18854 del 9 aprile 2014.

Nella sezione speciale, invece, al momento è iscritta soltanto Unica Seed (www.unicaseed.it).

Il portale gestito da un soggetto iscritto nel registro tenuto dalla Consob deve mettere a disposizione dell'investitore le informazioni necessarie ad assumere consapevoli decisioni di investimento (tenendo conto quindi delle caratteristiche e dei rischi che corre). I portali possono utilizzare anche tecniche multimediali di comunicazione per fornire le informazioni dovute (per

**START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

esempio, video e presentazioni).

In sintesi, il regolamento Consob prevede che l'investitore sia messo in grado di acquisire una adeguata conoscenza in merito ai tre principali aspetti dell'*equity crowdfunding*.

**Le informazioni che deve fornire il portale**

<b>L'investitore deve sapere:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- chi gestisce il portale (chi controlla tale soggetto e chi svolge funzioni di amministrazione direzione e controllo);</li> <li>- le attività svolte da portale (es. in che modo sono selezionate le offerte);</li> <li>- come sono gestiti gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti;</li> <li>- i costi a carico degli investitori;</li> <li>- le misure che il portale ha predisposto per gestire i rischi di frode, i conflitti di interesse, i reclami e il corretto trattamento dei dati personali;</li> <li>- i dati aggregati sulle offerte svolte dal portale e i risultati raggiunti;</li> <li>- la normativa di riferimento, i <i>link</i> al registro tenuto dalla Consob, alla sezione di <i>investor education</i> predisposta dalla Consob e alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle <i>start-up</i> innovative e agli incubatori;</li> <li>- i provvedimenti sanzionatori o cautelari che la Consob ha adottato nei riguardi del gestore del portale;</li> <li>- le iniziative assunte nei confronti delle <i>start-up</i> innovative nei casi di inosservanza delle regole di funzionamento del portale</li> </ul>
<b>L'investitore deve essere informato su:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il rischio di perdere l'intero capitale investito;</li> <li>- il rischio di non poter "liquidare" in tempi brevi l'investimento (è il rischio di illiquidità);</li> <li>- il fatto che non percepirà i dividendi sugli utili finché la società sarà una <i>start-up</i> innovativa (perché la legge ha posto un divieto);</li> <li>- i benefici fiscali introdotti di Decreto crescita <i>bis</i> (durata e decadenza);</li> <li>- le deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare;</li> <li>- i contenuti tipici di un business plan;</li> <li>- il diritto di recesso che il regolamento Consob attribuisce agli investitori <i>retail</i> esercitabile (senza alcuna spesa né motivazione) entro sette giorni dalla data dell'adesione <i>on-line</i> all'offerta</li> </ul>

**Relativamente alle singole offerte il portale deve pubblicare:**

- una "scheda" con tutte le informazioni che la Consob ha elencato nel regolamento e i relativi aggiornamenti;
- le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro esecuzione;
- il conto corrente (vincolato) della *start-up* innovativa presso cui saranno depositate le somme raccolte;
- le informazioni e le modalità per esercitare il diritto di revoca dell'adesione all'offerta che il regolamento Consob attribuisce agli investitori *retail* definiti come quelli "diversi dagli investitori professionali" (sono investitori professionali le banche, le Sim, le compagnie di assicurazione, etc.) nei casi in cui sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulla decisione di investimento (fatti nuovi sull'offerta oppure modifiche delle informazioni fornite a seguito di un errore),
- le informazioni sullo stato delle adesioni alle offerte (dando anche informazioni circa le modalità di pubblicazione e di aggiornamento)

**3.2 Le offerte di capitali on-line**

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle *start-up* e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o «pitch» (le presentazioni, normalmente in Ppt, con cui si descrivono l'azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l'investimento cercato).

I portali inoltre devono indicare per le singole offerte:

- le banche e le imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini per la loro definitiva esecuzione;
- il conto corrente (vincolato) della *start-up* innovativa presso cui saranno depositate le somme raccolte;
- le informazioni e le modalità per esercitare il diritto di revocare l'adesione all'offerta nei casi in cui, una volta che l'investitore abbia aderito all'offerta, sopraggiungano dei fatti in grado di influire sulla decisione di investimento (fatti nuovi sull'offerta oppure modifiche delle informazioni fornite a seguito di un errore);
- le informazioni sullo stato delle offerte (modalità di pubblicazione e aggiornamento).

Il regolamento adottato dalla Consob stabilisce inoltre che le offerte:

- a) non possono superare la somma di 5 milioni di euro;
- b) possono essere trattate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob;
- c) possono avere a oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (azioni o «quote»);
- d) vanno a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto sia stata sottoscritta da soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
  - fondazioni bancarie
  - incubatori certificati di *start up* innovative

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

- investitori professionali:
  - clienti professionali pubblici di diritto: Governo e Banca d'Italia;
  - clienti professionali privati di diritto: banche, società di investimento o compagnie assicurative; organismi di investimento collettivo e loro società di gestione; fondi pensione e loro società di gestione; negozianti per conto proprio di merci e di strumenti derivati su merci; agenti di cambio e altri soggetti che svolgono esclusivamente per conto proprio la negoziazione su mercati di strumenti finanziari; imprese di grandi dimensioni che dispongano di specifici requisiti dimensionali; investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari comprese cartolarizzazioni; altri istituti finanziari autorizzati o altri investitori istituzionali;

e) devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle condizioni dell'offerta.

Infine, affinché l'offerta sia ammessa sul portale, lo statuto della start-up deve prevedere:

- nel caso in cui – una volta che si è chiusa l'offerta sul portale - i soci di controllo trasferiscano il controllo a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto per gli altri soci di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il «pacchetto di controllo» alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (c.d. diritto di «co-vendita» o «tag-along»);
- la comunicazione alla start up nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei patti parasociali.

Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento. Queste regole non si applicano al di sotto di determinate soglie di investimento:

- per le persone fisiche: 500 euro per ogni investimento e 1000 euro annui;
- per le persone giuridiche: 5mila euro per investimento e 10mila euro annui.

### 3.3 La tutela degli investitori non professionali

Gli investitori non professionali (retail), prima di poter aderire alle offerte on-line, devono completare un vero e proprio «percorso di investimento consapevole»: per accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte devono infatti aver compilato un apposito questionario on-line da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell'investimento in start-up innovative.

In particolare, devono, mediante le modalità presenti sul portale:

- dare prova di aver preso visione delle informazioni di investor education presenti sul sito internet della Consob;
- aver risposto positivamente a un questionario sulle caratteristiche essenziali e i rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative;
- dichiarare di essere in grado di sostenere economicamente l'intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Se l'investitore retail non supera il percorso il gestore non può consentire che questi aderisca alle offerte presentate sul portale.

Inoltre, gli investitori retail hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti. In particolare:

- entro 7 giorni dall'adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso;
- entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l'adesione all'offerta.

In entrambi i casi la somma già versata dovrà essere restituita.

### 3.4 Limitazione ai dividendi e rischio di illiquidità

Poiché non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili, il «Decreto crescita bis» ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili (per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui la start-up consegua risultati positivi nel tempo. Per quanto riguarda il problema della liquidità, uno strumento finanziario può considerarsi di buon livello quando è in grado di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Ciò dipende in primo luogo dall'esistenza di un mercato in cui il titolo può essere trattato e dalle caratteristiche di questo mercato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli negoziati sui «mercati organizzati» (per esempio, la Borsa Italiana) sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Ciò accade perché la domanda e l'offerta di titoli vengono convogliate in gran parte sui mercati organizzati e, quindi, i prezzi rilevati in quel contesto sono ritenuti indicatori più affidabili dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Quando invece gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli o comprenderne il valore effettivo: questi strumenti finanziari sono più «illiquidi» (è più difficile venderli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore).

Gli strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative che possono essere sottoscritti tramite i portali di equity crowdfunding appartengono alla seconda categoria, dal momento che il Decreto crescita ne vieta la negoziazione nei mercati organizzati per il periodo in cui la società può essere considerata una start-up innovativa (art. 25, comma 2 del «Decreto crescita bis»).

Pertanto, chi compra tali strumenti deve essere consapevole del fatto che, accanto al rischio di perdita dell'intero capitale investito, vi è anche il rischio di «illiquidità» collegato sia al divieto per un primo periodo di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che - almeno inizialmente - non esiste un c.d. «mercato secondario» organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo i relativi costi.

### 3.5 Il rischio di perdita del capitale

La disciplina italiana sull'equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo strumenti di capitale delle start-up innovative: si tratta quindi di investimenti tra i più rischiosi, perché acquistando «titoli di capitale» si diventa soci della start-up e si partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.

Poiché si tratta, come detto, di società neo costituite operanti in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l'intero capitale investito.

E' opportuno pertanto investire in start-up solo le somme per le quali riteniamo di poter sostenere la totale perdita.

### 4. Il Fondo di garanzia per le start up innovative

Le start up innovative possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'importo massimo garantibile dal fondo per singola start up innovativa è pari a 2,5 milioni di euro. La garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria.

Per usufruire della garanzia, le start up innovative devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal soggetto gestore del fondo, con la quale il rappresentante legale attesta l'iscrizione della start up nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (istituita con il d.l. n. 179/2012, art. 25, comma 8). La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start up innovativa o su semplice richiesta del soggetto gestore del fondo.

Resta inteso che, qualora il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o manchi la dichiarazione attestante l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, rimangono in vigore le modalità e le procedure ordinarie di accesso al fondo centrale di garanzia. E' fatta comunque salva la concessione della garanzia a titolo gratuito anche nel caso di acquisizione di garanzie diverse da quella del fondo, a condizione che sia presente la dichiarazione d'iscrizione nella suddetta sezione speciale.

Il Fondo concede la garanzia diretta su finanziamenti delle banche e copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei confronti dell'impresa start up innovativa.

In caso di inadempimento delle start up, i soggetti richiedenti possono cioè rivalersi sul Fondo per gli importi da essi garantiti.

La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confidi o

da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

### 5. I piani di incentivazione per il personale di start-up innovative

Il d.l. 179/2012, all'art. 27 prevede un'agevolazione, fiscale e contributiva, per le remunerazioni corrisposte al personale dei soggetti abilitati sotto forma di azioni, strumenti finanziari e titoli similari.

#### 5.1 Agevolazioni fiscali e contributive

Il decreto prevede la non imponibilità, sia ai fini fiscali, sia contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti da parte di una start up innovativa (o da una società direttamente controllata dalla stessa) ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.

La relativa esenzione permane a condizione che gli strumenti finanziari assegnati non siano ceduti dai beneficiari alla start up innovativa oppure a qualsiasi altro soggetto che:

- direttamente controlla la start up innovativa;
- è direttamente controllato dalla start up innovativa;
- è controllato dalla stessa società che controlla anche la start up innovativa. Ai sensi dell'art. 2359 c.c. «sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) la società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

Il mancato rispetto della condizione anzidetta determina l'immediata decadenza dell'agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell'assegnazione nell'esercizio in cui i beneficiari cedono gli strumenti finanziari loro assegnati.

L'esenzione si applica esclusivamente agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 179/2012).

#### 5.2 Requisiti soggettivi: beneficiari

I compensi agevolati sono quelli, di seguito descritti, corrisposti a favore di:

- amministratori;
- dipendenti;
- collaboratori continuativi.

I relativi compensi o piani di incentivazione potranno essere adottati anche solamente a favore di determinati lavoratori e non sarà pertanto necessario estenderne l'applicazione alla generalità o a specifiche categorie di amministratori, dipendenti o collaboratori.

La remunerazione dei dipendenti delle start up innovative dovrà comunque prevedere anche una parte fissa non inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile.

#### 5.3 Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata

I compensi oggetto dell'agevolazione devono consistere

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

nell'attribuzione di strumenti finanziari emessi da parte di una start up innovativa o da altra società da questo direttamente controllata.

Pertanto, i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l'attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.

A titolo puramente esemplificativo, le start up innovative potranno pertanto attribuire ai beneficiari i seguenti compensi agevolati:

- azioni e/o quote;
- stock option;
- restricted stock e restricted stock unit;
- strumenti finanziari partecipativi.

#### a) Azioni e quote.

Le start up innovative potrebbero attribuire ai beneficiari, in primis, azioni o quote ordinarie. Potrebbero altresì assegnare ai beneficiari azioni o quote di categoria particolare, ossia con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie. Le start up innovative, infatti, sia se costituite nella forma di s.p.a., sia se costituite nella forma di s.r.l., possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci (es. diritto di voto limitato). I diritti ordinari dei soci hanno natura:

- amministrativa (es. il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un'azione di responsabilità verso gli amministratori);
- patrimoniale (es. il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione);
- mista (es. i diritti spettanti ai soci in caso di passaggio delle riserve a capitale, il diritto di sottoscrivere le quote in caso di aumento del capitale, il diritto di recesso).

In tema di utili, tuttavia, tali diritti particolari non potranno consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi 4 anni di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal d.l. 179/2012. Sarà possibile prevedere, per esempio, il diritto a essere soddisfatti in via prioritaria in caso di liquidazione della società, nonché un diritto agli utili non proporzionale alla partecipazione sociale (da far scattare nel momento in cui la società potrà distribuire utili).

L'assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante uno dei seguenti modi.

#### a.1) Aumento di capitale a titolo gratuito

Le azioni e le quote possono essere attribuite gratuitamente ai lavoratori dipendenti del soggetto abilitato, con delibera dell'assemblea straordinaria, nella misura degli utili distribuibili. Con riferimento agli amministratori e agli altri soggetti che non siano legati da un vincolo di subordinazione con il soggetto abilitato, le azioni e le quote possono essere assegnate gratuitamente (sempre previa delibera dell'assemblea straordinaria) nella misura degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale. In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall'assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.

#### a.2) Aumento di capitale a titolo oneroso

Le azioni e le quote possono essere attribuite anche

mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai lavoratori dipendenti del soggetto abilitato, con delibera dell'assemblea straordinaria; ove si tratti di una s.p.a., tale delibera dovrà prevedere l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci. Per quanto attiene agli amministratori e agli altri soggetti non legati al soggetto abilitato da un vincolo di subordinazione, l'attribuzione può avvenire con delibera dell'assemblea straordinaria; nel caso di una s.p.a., è necessario che il diritto di opzione alla sottoscrizione da parte degli altri soci venga espressamente escluso o limitato (a condizione che vi sia a tale riguardo un interesse del Soggetto abilitato). L'assemblea straordinaria determinerà il prezzo di emissione delle azioni sulla base del valore del patrimonio netto del soggetto abilitato.

#### a.3) Cessione di azioni o quote proprie

La start up innovativa può altresì acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri beneficiari.

L'acquisto di azioni o quote proprie da parte della start up innovativa può avvenire:

- a titolo oneroso, purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato oppure
- a titolo gratuito.

La competenza a deliberare l'acquisto di azioni o quote proprie e la loro successiva cessione spetta all'assemblea ordinaria della start up innovativa; il consiglio di amministrazione solitamente esegue l'acquisto costituendo una riserva indisponibile di importo pari al valore delle stesse nel bilancio di esercizio nel quale avviene l'acquisto.

#### b) Stock option.

Le stock option generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, a un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente; le stock option sono, di norma, concesse gratuitamente. La data in cui vengono concesse le opzioni è nota come «grant date». Le opzioni non possono generalmente essere esercitate prima della data di maturazione (vesting date), una volta trascorso il cd. «vesting period». La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito.

#### c) Restricted stock e restricted stock unit.

Sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente. Diversamente, le restricted stock unit attribuiscono al percettore il diritto a ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente. Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario. Similmente, i cosiddetti «stock appreciation right» (normalmente in uso nelle società quotate) prevedono il diritto dei beneficiari di percepire un importo (in denaro o in azioni) corrispondente all'eventuale apprezzamento registrato dalle azioni della società tra il

## START UP INNOVATE - GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

giorno dell'attribuzione di tali stock appreciation right ed il giorno del loro esercizio.

*d) Strumenti finanziari partecipativi.*

Le start up innovative - siano esse costituite sotto forma di s.p.a. oppure s.r.l. - possono emettere strumenti finanziari partecipativi le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento. Lo statuto deve regolare per esempio:

- l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi;
- l'eventuale diritto di procedere alla nomina di un membro del Cda;
- le sanzioni in caso di inadempimento rispetto all'apporto di servizi;
- l'eventuale modalità di circolazione a terzi;
- l'eventuale presenza dell'assemblea speciale e gli obblighi di procedere alla sua convocazione in coordinamento con l'assemblea generale;
- le ipotesi di recesso spettanti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi ovvero l'eventuale diritto di riscatto.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti patrimoniali (compatibilmente con il divieto di distribuzione degli utili fin quando la start up innovativa possiede i requisiti di legge) ed amministrativi (con esclusione del diritto di voto in assemblea). Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance del soggetto abilitato, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.

L'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria.

**5.4 Modalità applicative**

Nel caso in cui una start up innovativa intenda attribuire ai propri beneficiari uno degli strumenti finanziari sopra indicati può optare per l'adozione di un accordo o regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione, soprattutto nel caso in cui l'assegnazione sia estesa a un numero elevato di beneficiari.

Tale regolamento potrebbe, per esempio:

- prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all'assegnazione degli strumenti finanziari;
- condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo;
- obbligare i beneficiari a mantenere gli strumenti finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. «minimum holding period»);
- disciplinare espressamente la liquidazione degli strumenti finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, per esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati.

**6. Il Work for Equity**

L'ulteriore agevolazione fiscale prevista dal d.l. 179/2012 riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti delle start up innovative che, in assenza

di un vincolo di subordinazione, prestano a favore delle stesse opere o servizi.

In particolare, il cd. work for equity permette alle start up innovative di remunerare in maniera fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi.

**6.1 Agevolazione**

L'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa start up emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione.

In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione.

Resta ferma l'applicazione dell'Iva sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto a emettere regolare fattura.

**6.2 Requisiti soggettivi: beneficiari**

Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle start up diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.

**6.3 Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata**

La remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro. Nell'ambito del work for equity, la start up potrà, pertanto, attribuire:

- azioni;
- quote; o
- strumenti finanziari partecipativi.

Non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione.

**6.4 Modalità applicative**

Lo statuto delle start up innovative deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere o servizi.

Per quanto attiene alle modalità di assegnazione dei titoli e degli strumenti finanziari oggetto del work for equity, queste rispecchiano in massima parte le modalità precedentemente descritte con riferimento ai piani di incentivazione rivolti agli amministratori e ai soggetti non legati da un vincolo di subordinazione con il soggetto abilitato. Peraltro, le start up innovative potrebbero regolare i termini e le condizioni del work for equity con uno specifico accordo che, similmente ai regolamenti dei piani di incentivazione anzidetti, preveda nel dettaglio il tipo di opera o servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell'opera o servizio.

## ASSOSOFTWARE

IL PUNTO SUL CONVEGNO DI INIZIO DICEMBRE

*Novità fiscali senza segreti*

Assosoftware organizza il tradizionale Convegno di aggiornamento professionale per le case di software dal titolo «La fatturazione elettronica, la nota integrativa **Xbrl** e le novità fiscali e contributive 2014 - Analisi dei nuovi adempimenti e l'impatto sul software: il confronto con l'Agenzia delle entrate, Agenzia per l'Italia digitale, Unioncamere, Infocamere, Sogei, Inps e Inail» che si è terrà nei giorni 5 e 6 marzo a Bologna, presso l'Hotel NH Bologna De La Gare.

Gli interventi principali interessano l'ambito contabile e riguardano da una parte gli ultimi aggiornamenti concernenti il nuovo obbligo di Fatturazione elettronica verso la p.a. che prenderà il via il prossimo giugno e dall'altra la sperimentazione della trasmissione della Nota Integrativa in formato **XBRL**, che dal prossimo anno diventerà obbligatoria per il deposito del Bilancio.

Notevoli, nel primo caso, gli impatti operativi per effetto della necessaria evoluzione dei sistemi di emissione delle fatture attualmente in uso, ma anche di registrazione delle fatture stesse che potrà essere via via automatizzata fino a diventare totalmente automatica. Mentre per quanto concerne l'iter di predisposizione e di approvazione dei bilanci, anche questo subirà variazioni importanti legate ai nuovi vincoli e re-

gole imposti dal sistema **XBRL** per la nota integrativa.

In ambito lavoro verranno affrontate le problematiche legate al modello 770/2014, all'Autoliquidazione e alle recenti novità normative Inail relative ai premi e relativi sconti, mentre per quanto riguarda l'Inps verranno approfonditi i contratti di solidarietà e gli sgravi contributivi.

In ambito fiscale verranno trattate le novità di questi ultimi giorni del modello 730/2014 e del modello Unico Persone Fisiche, del modello Unico Società di Capitali ed Enti Non Commerciali, del modello Unico Società di Persone e Irap 2014, e verranno illustrati gli aggiornamenti tecnici degli Studi di settore. Ricordiamo, infine, che il Convegno Assosoftware si caratterizza per il fatto che gli argomenti vengono trattati direttamente dai funzionari e dai dirigenti degli enti che si sono occupati ed hanno predisposto, per l'anno di riferimento, la modulistica e le istruzioni di compilazione relativi agli adempimenti trattati o che hanno la diretta responsabilità degli aspetti normativi o tecnici legati alle funzioni che ricoprono.

In particolare quest'anno parteciperanno esponenti di Infocamere, di Unioncamere, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inail, dell'Inps, del Dipartimento delle finanze e della Sogei.

